

Codice A1603C

D.D. 1 aprile 2026, n. 216

Programma Regionale FESR 2021/2027. Priorità II. Obiettivo specifico RSO2.6. Azione II.2vi.2 "Applicazione e diffusione di tecnologie di riciclaggio per frazioni di rifiuti critiche quantitativamente o qualitativamente o contenenti materie prime critiche". Bando "RI.TECH. Applicazione e diffusione di tecnologie di riciclaggio". Sospensione del bando e rettifica.



ATTO DD 216/A1603C/2026

DEL 01/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1603C - Pianificazione della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato

OGGETTO: Programma Regionale FESR 2021/2027. Priorità II. Obiettivo specifico RSO2.6. Azione II.2vi.2 “Applicazione e diffusione di tecnologie di riciclaggio per frazioni di rifiuti critiche quantitativamente o qualitativamente o contenenti materie prime critiche”. Bando “RI.TECH. Applicazione e diffusione di tecnologie di riciclaggio”. Sospensione del bando e rettifica.

Premesso che:

con D.G.R. n. 10-1534 del 8 settembre 2025, come rettificata con D.G.R. n. 15-1704 del 20 ottobre 2025, in attuazione del Programma regionale FESR 2021- 2027, nell’ambito della Priorità II - “Transizione ecologica e resilienza”, Obiettivo specifico RSO2.6 “Promuovere la transizione verso un’economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse”, è stata approvata la scheda tecnica di Misura denominata “*Applicazione e diffusione di tecnologie di riciclaggio*”, relativa all’Azione II.2vi.2, con dotazione finanziaria di euro 9.000.000,00;

con la medesima deliberazione si è provveduto a demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore “Pianificazione della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato”, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della Misura, anche avvalendosi di un soggetto qualificato, individuato da parte dell’Autorità di Gestione, per le funzioni di Organismo Intermedio Responsabile di Gestione e Responsabile di Controllo per la medesima Misura.

Con determinazione dirigenziale n. 1196/A1603C/2025 del 29/12/2025:

- è stato approvato il Bando “*RI.TECH. Applicazione e diffusione di tecnologie di riciclaggio*”, relativo all’Azione II.2vi.2 dell’Obiettivo specifico RSO2.6, per una dotazione finanziaria pari a euro 9.000.000,00; il Bando prevede che la procedura di valutazione delle domande avvenga in ordine cronologico di arrivo; l’apertura dello sportello è prevista a partire dal giorno 02/02/2026 fino al giorno 31/07/2026; le agevolazioni saranno concesse ai sensi del Regolamento (UE) n.

2023/2831 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

- sono state affidate a Finpiemonte s.p.a, le attività di gestione e di controllo del bando approvato.

Dato atto che:

il bando prevede, tra le spese ammissibili per acquisto di automezzi indicate al par. 2.7 lett. b), le spese per *“veicoli commerciali a basso impatto ambientale purché funzionali alla realizzazione del progetto, come dettagliato nella relazione tecnica. A seconda della tipologia di alimentazione il contributo per ciascun veicolo è differente secondo quanto qui sotto riportato:*

- *contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 60% del costo per l'acquisto del veicolo e per l'allestimento di modelli elettrici o a idrogeno;*
- *contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 40% del costo per l'acquisto del veicolo e per l'allestimento di modelli benzina, ibrido benzina/elettrico o metano/GPL esclusivo o bifuel benzina;*
- *contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 20% del costo del veicolo e per l'allestimento di modelli diesel almeno Euro 6/VI E (nuove vetture), almeno 6/VI D (per le vetture già immatricolate “km 0” o usate), o modelli diesel-elettrico o dual fuel. (omissis);*

l'Allegato 4 del bando relativo alle attività ed interventi esclusi dalle agevolazioni a valere sui fondi FESR 21-27 riporta al punto 2 lett. f) l'esclusione prevista dall'art 7 lett. h) del Regolamento (UE) 2021/1058 relativa agli investimenti legati *“alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto: (omissis)*

- *gli investimenti in:*
 - *veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio a fini pubblici;*
 - *(omissis)”*

Rilevato che:

ai sensi della Direttiva 2009/33/CE, come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/1161, per *“veicolo pulito”* si intende: a) un veicolo di categoria M1, M2 o N1 con emissioni allo scarico massime espresse in CO₂ g/km ed emissioni di inquinanti in condizioni reali di guida inferiori a una percentuale dei limiti di emissione applicabili di cui alla tabella 2 dell'Allegato alla Direttiva oppure b) un veicolo di categoria M3, N2 o N3 che utilizza combustibili alternativi quali definiti all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (abrogata e sostituita dal Regolamento 2023/1804), esclusi i combustibili prodotti da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, prodotti da materie prime per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio, conformemente all'articolo 26 della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel caso di veicoli che utilizzano biocarburanti liquidi, carburanti sintetici e paraffinici, tali carburanti non devono essere miscelati con i combustibili fossili convenzionali;

la stessa direttiva definisce altresì come *“veicolo pesante a emissioni zero”* un veicolo pulito come definito alla precedente lettera b) privo di motore a combustione interna o con un motore a combustione interna che emette meno di 1 g CO₂/kWh misurato a norma del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e delle relative misure di attuazione, o che emette meno di 1 g CO₂/km misurato a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio e delle relative misure di attuazione;

l'allegato 2 alla direttiva 2009/33/CE, come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/1161, prevede per i veicoli commerciali di categoria N1 una soglia massima di emissione CO₂ < 50 g/km fino al 31/12/2025 e pari a 0 g/km a partire dal 1/1/2026.

Ritenuto necessario rettificare il bando RI.TECH. approvato in Allegato 1 alla determinazione dirigenziale n. 1196/A1603C/2025 sostituendo la lett. b) del par 2.7 relativo alle spese ammissibili con il seguente:

“b) Spese per acquisto automezzi

*Sono ammissibili a finanziamento le spese per l'acquisto di veicoli commerciali (categorie N1, N2 e N3) e per il relativo allestimento a condizione che siano funzionali alla realizzazione del progetto come dettagliato nella relazione tecnica e che soddisfino i requisiti dettati per i “**veicoli puliti**” dall'articolo 4 par. 4 e 5 della Direttiva 2009/33/CE, come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/1161.*

Il contributo a fondo perduto può coprire fino ad un massimo del 60% della spesa.

I veicoli acquistati devono essere nuovi di fabbrica, omologati dal costruttore e immatricolati per prima e unica volta in Italia almeno di classe ambientale Euro 6/VI oppure classe emissiva ambientale di più recente immissione sul mercato in conformità con la normativa vigente per la categoria di veicolo di riferimento.”.

Ritenuto altresì necessario, per coordinamento con la nuova formulazione del par. 2.7 lett b), sostituire nel testo del bando ai par 2.4 (Rispetto del principio del DNSH), Allegato 8 (Dichiarazione - Rispetto del principio DNSH) e par. 2.9 (Tipologia di agevolazione - Intensità di aiuto), ove ricorre, le parole “veicoli a basso impatto ambientale” con le parole “veicoli puliti” e sostituire al par. 2.8 (Spese non ammissibili) la lett. b) con la seguente:

“b) acquisto di beni usati (ad eccezione di quelli ricondizionati di cui al paragrafo 2.7 lett. a))”.

Rilevato altresì che, per mero errore materiale:

- al par. 2.7 del bando viene citato il “DPR 22 del 2018” in luogo del “DPR 10 marzo 2025, n. 66”

- al par. 3.8 del bando relativo ai termini del procedimento è indicato in 9 mesi a decorrere dalla data di concessione il termine entro il quale il beneficiario deve trasmettere la Rendicontazione intermedia, anziché 12 mesi come previsto al par 3.4;

- al par. 2.7 “*Efficienza delle tecnologie proposte rispetto all'obiettivo dell'azione*” dell'Allegato 5 “*Griglia dei criteri di valutazione*” è indicato in 5 punti il punteggio massimo attribuibile al criterio anziché 10 punti come previsto nella tabella riassuntiva dei criteri di valutazione e relativi punteggi inserita nel par. 1 dello stesso allegato;

- all'Allegato 8 “*Rispetto del principio DNSH (DO NOT SIGNIFICANT HARM)*”, nel paragrafo relativo alle spese per l'acquisto di macchinari e attrezzature è indicato che, per soddisfare il criterio, i macchinari devono essere “alimentati per l'80% da fonti rinnovabili” che è da intendersi come limite inferiore e non come valore assoluto;

- nello stesso paragrafo dell'Allegato 8 è altresì indicato che l'impresa proponente, il fornitore o il produttore dei beni (ossia dei macchinari e attrezzature oggetto di dichiarazione) “sono iscritti al Registro regionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE” come requisito assoluto e non come requisito necessario solo nel caso in cui i macchinari e attrezzature oggetto della dichiarazione siano classificati come Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) dalla vigente normativa (Direttiva 2012/19/UE, Dlgs n. 49/2014); inoltre è stato indicato

“Registro regionale” anziché “Registro nazionale”;

- all’Allegato 9 “*Dichiarazione – Atto di impegno per certificazione*” è previsto che il proponente si impegni, coerentemente a quanto previsto al par. 2.4 del bando in merito al rispetto del principio del DNSH, ad ottenere entro il termine di presentazione della prima dichiarazione di spesa “una delle certificazioni del sistema di gestione ambientale *“tra quelle ammesse da bando (EMAS, ISO 14001, ISO 14064, OEF)”*”; l’elenco delle certificazioni è indicato come se fosse un elenco chiuso anziché un elenco a titolo esemplificativo, come previsto al par 2.4 del bando.

Ritenuto pertanto necessario rettificare il bando RI.TECH. approvato in Allegato 1 alla determinazione dirigenziale n. 1196/A1603C/2025 per correzione di mero errore materiale nel seguente modo:

- al par. 2.7 del bando sostituire le parole “DPR 22 del 2018” con “DPR 10 marzo 2025, n. 66”;

- al par 3.8 del bando relativo ai termini del procedimento sostituire le parole “9 mesi” con “12 mesi” in riferimento al termine entro il quale il beneficiario, a decorrere dalla data di concessione, deve trasmettere la Rendicontazione intermedia;

- al par 2.7 “*Efficienza delle tecnologie proposte rispetto all’obiettivo dell’azione*” dell’Allegato 5 “*Griglia dei criteri di valutazione*” sostituire le parole “**5 punti**” con le parole “**10 punti**” e sostituire l’ultimo capoverso con il seguente:

“*I punteggi sono attribuiti in base alla riduzione del costo di trattamento a seguito dell’intervento espressa in percentuale secondo quanto qui di seguito riportato:*

- *<5% - 0 punti;*
- *≥ 5% ÷ < 10% - 2 punti;*
- *≥ 10% ÷ < 20% - 6 punti;*
- *≥ 20% - 10 punti.”*

- all’Allegato 8 “*Rispetto del principio DNSH (DO NOT SIGNIFICANT HARM)*”, nel paragrafo relativo alle spese per l’acquisto di macchinari e attrezzature le parole “sono alimentati per l’80% da fonti rinnovabili” sono sostituite dalle parole “sono alimentati per almeno l’80% da fonti rinnovabili”;

- nello stesso paragrafo dell’Allegato 8 le parole “e che l’impresa proponente, il fornitore o il produttore dei beni di cui sopra, sono iscritti al Registro regionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE” sono sostituite dalle parole “e (ove ricorre) che l’impresa proponente, il fornitore o il produttore dei beni di cui sopra, sono iscritti al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE”;

- all’Allegato 9 “*Dichiarazione – Atto di impegno per certificazione*”, sostituire le parole “una delle certificazioni del sistema di gestione ambientale tra quelle ammesse da bando (EMAS, ISO 14001, ISO 14064, OEF)” con le parole “una delle certificazioni del sistema di gestione ambientale tra quelle ammesse da bando (a titolo esemplificativo: EMAS, ISO 14001, ISO 14064, OEF)”.

Dato atto che le suddette modifiche al Bando RI.TECH. non condizionano l’ammissibilità delle domande già pervenute in seguito all’apertura dello sportello dal 02/02/2026 e con procedimento istruttorio ancora in corso da parte di Finpiemonte e del Comitato Tecnico di Valutazione;

rilevato tuttavia che risulta necessario sospendere il bando al fine di adeguare le procedure

informatizzate di presentazione e gestione delle domande e di rendicontazione delle spese alla rettifica relativa alle spese ammissibili per la fornitura di veicoli commerciali approvata con il presente provvedimento;

ritenuta congrua una sospensione di 5 giorni lavorativi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente determinazione dirigenziale sul BUR;

ritenuto altresì opportuno, a seguito della sospensione disposta con il presente provvedimento, prorogare al 15 settembre 2026 il termine del 31 luglio 2026 stabilito dalla determinazione dirigenziale n. 1196/A1603C/2025 del 29/12/2025 quale data di chiusura dello sportello di presentazione delle istanze, fermo restando la facoltà di sospendere anticipatamente rispetto alla data di chiusura prevista, nel caso in cui la dotazione del bando risulti esaurita o in fase di esaurimento.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono esclusivamente quelli riportati nella determinazione dirigenziale n. 1196/A1603C/2025 del 29/12/2025 di approvazione del bando.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026, "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021".

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;
- la L. n. 241/1990, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi", artt. 11 e 15;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i.;
- la L. n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle P.P.A.A.";
- la L.R. n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e

disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

- la L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18" e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,

- di rettificare il bando "*RI.TECH. – Applicazione e diffusione di tecnologie di riciclaggio*" approvato in Allegato 1 alla determinazione dirigenziale n. 1196/A1603C/2025 del 29/12/2026 sostituendo la lett. b) del par 2.7 relativo alle spese ammissibili con il seguente:

“b) Spese per acquisto automezzi:

Sono ammissibili a finanziamento le spese per l’acquisto di veicoli commerciali (categorie N1, N2 e N3) e per il relativo allestimento a condizione che siano funzionali alla realizzazione del progetto come dettagliato nella relazione tecnica e che soddisfino i requisiti dettati per i “veicoli puliti” dall’articolo 4 par. 4 e 5 della Direttiva 2009/33/CE, come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/1161.

Il contributo a fondo perduto può coprire fino ad un massimo del 60% della spesa.

I veicoli acquistati devono essere nuovi di fabbrica, omologati dal costruttore e immatricolati per prima e unica volta in Italia almeno di classe ambientale Euro 6/VI oppure classe emissiva ambientale di più recente immissione sul mercato in conformità con la normativa vigente per la categoria di veicolo di riferimento.”.

- di sostituire nel testo del bando, per coordinamento con la nuova formulazione del par. 2.7 lett b), al par 2.4 (*Rispetto del principio del DNSH*), all’Allegato 8 (*Dichiarazione - Rispetto del principio DNSH*) e al par. 2.9 (*Tipologia di agevolazione - Intensità di aiuto*), ove ricorre, le parole “veicoli a basso impatto ambientale” con le parole “veicoli puliti” e sostituire al par. 2.8 (*Spese non ammissibili*) la lett. b) con la seguente:

“b) acquisto di beni usati (ad eccezione di quelli ricondizionati di cui al paragrafo 2.7 lett. a))”;

- di rettificare, per correzione di mero errore materiale, il bando "*RI.TECH. – Applicazione e diffusione di tecnologie di riciclaggio*" approvato in Allegato 1 alla determinazione dirigenziale n. 1196/A1603C/2025 del 29/12/2026 nel seguente modo:

- al par. 2.7 del bando sostituire le parole “DPR 22 del 2018” con “DPR 10 marzo 2025, n. 66”;
 - al par 3.8 del bando relativo ai termini del procedimento sostituire le parole “9 mesi” con “12 mesi” in riferimento al termine entro il quale il beneficiario, a decorrere dalla data di concessione, deve trasmettere la Rendicontazione intermedia;
- al par 2.7 “*Efficienza delle tecnologie proposte rispetto all’obiettivo dell’azione*” dell’Allegato 5 “*Griglia dei criteri di valutazione*” sostituire le parole “5 punti” con le parole “10 punti” e sostituire l’ultimo capoverso con il seguente:

“I punteggi sono attribuiti in base alla riduzione del costo di trattamento a seguito dell’intervento espressa in percentuale secondo quanto qui di seguito riportato:

- <5% - 0 punti;
- ≥ 5% ÷ < 10% - 2 punti;
- ≥ 10% ÷ < 20% - 6 punti;

- $\geq 20\%$ - 10 punti.”
- all’Allegato 8 “*Rispetto del principio DNSH (DO NOT SIGNIFICANT HARM)*”, nel paragrafo relativo alle spese per l’acquisto di macchinari e attrezzature le parole “sono alimentati per l’80% da fonti rinnovabili” sono sostituite dalle parole “*sono alimentati per almeno l’80% da fonti rinnovabili*”;
- nello stesso paragrafo dell’Allegato 8 le parole “e che l’impresa proponente, il fornitore o il produttore dei beni di cui sopra, sono iscritti al Registro regionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE” sono sostituite dalle parole “*e (ove ricorre) che l’impresa proponente, il fornitore o il produttore dei beni di cui sopra, sono iscritti al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE*”;
- all’Allegato 9 “Dichiarazione – Atto di impegno per certificazione”, sostituire le parole “*una delle certificazioni del sistema di gestione ambientale tra quelle ammesse da bando (EMAS, ISO 14001, ISO 14064, OEF)*” con le parole “*una delle certificazioni del sistema di gestione ambientale tra quelle ammesse da bando (a titolo esemplificativo: EMAS, ISO 14001, ISO 14064, OEF)*”;
- di approvare le versioni aggiornate del testo del bando “*RI.TECH: Applicazione e diffusione di tecnologie di riciclaggio*” di cui all’allegato 1 alla determinazione dirigenziale n. 1196/A1603C/2025 del 29/12/2025, nonché dei relativi Allegati 5, 8 e 9 contenente le modifiche apportate con il presente provvedimento; le suddette versioni aggiornate sono riportate in allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- di sospendere il bando RI.TECH. per 5 giorni lavorativi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente determinazione dirigenziale sul BUR, al fine di adeguare le procedure informatizzate di presentazione e gestione delle domande e di rendicontazione delle spese alla rettifica relativa alle spese ammissibili per la fornitura di veicoli commerciali approvata con il presente provvedimento;
- di prorogare al 15 settembre 2026 il termine del 31 luglio 2026 stabilito dalla determinazione dirigenziale n. 1196/A1603C/2025 del 29/12/2025 quale data di chiusura dello sportello di presentazione delle istanze, fermo restando la facoltà di sospendere anticipatamente rispetto alla data di chiusura prevista, nel caso in cui la dotazione del bando risulti esaurita o in fase di esaurimento.
- di dare atto che il presente provvedimento non determina oneri a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. sul sito di Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto.

LA DIRIGENTE (A1603C - Pianificazione della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato)
Firmato digitalmente da Paola Molina

Allegato

ALLEGATO A



Bando "Ri.TECH. - Applicazione e diffusione di tecnologie di riciclaggio"

*Programma Regionale Piemonte F.E.S.R. 2021/2027
Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2025) 5275 del 23 luglio 2025*

Azione II.2.vi.2 - Applicazione e diffusione di tecnologie di riciclaggio per frazioni di rifiuti critiche quantitativamente o qualitativamente o contenenti materie prime critiche



Indice generale

1. FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE.....	4
1.1. Introduzione generale.....	4
1.2. Obiettivi.....	5
1.3. Agevolazione prevista.....	6
1.4. Dotazione finanziaria.....	6
1.5. Soggetto responsabile della gestione e del controllo del bando.....	6
2 CONTENUTI.....	6
2.1 Beneficiari e requisiti di partecipazione.....	6
2.2 Requisiti di ammissibilità degli interventi.....	9
2.2.1 Tipologie di interventi ammissibili.....	9
2.2.2. Soglie minime di investimento.....	10
2.3 Immunizzazione dagli effetti del clima.....	10
2.4 Rispetto del principio del DNSH.....	14
2.5 Contributo alla Strategia regionale di sviluppo sostenibile (SRSvS).....	17
2.6 Durata del progetto.....	18
2.7 Spese ammissibili.....	18
2.8 Spese non ammissibili.....	20
2.9 Tipologia di agevolazione - Intensità di aiuto.....	20
2.10 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche.....	21
3 PROCEDURE.....	21
3.1 Come presentare la domanda.....	21
3.2 Come viene valutata la domanda.....	23
3.3 Come viene concessa l'agevolazione.....	26
3.4 Come vengono rendicontate le spese.....	26
3.5 Controllo delle rendicontazioni.....	27
3.6 Modalità di erogazione del contributo.....	27
3.7 Modifiche in corso ai progetti.....	28
3.7.1 Proroghe.....	28
3.7.2 Variazioni tecniche ed economiche.....	28
3.7.3 Variazioni beneficiari e subentri.....	29
3.8 Termini del procedimento.....	29
4 ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO.....	30
5 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE.....	30
5.1. Obblighi dei beneficiari.....	30
5.1.2 Obblighi generali previsti dal PR 2021-27 e dalla normativa europea e italiana applicabile.....	31
5.2 Revoca dell'agevolazione.....	32
5.2.1. Effetti della revoca.....	33
5.3. Sanzioni amministrative.....	34
5.4 Rinuncia all'agevolazione.....	34
6 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	35
7 VISIBILITA', TRASPARENZA E COMUNICAZIONE.....	35
8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	36
9 INFORMAZIONI E CONTATTI.....	36

Elenco ALLEGATI

Allegato 1 – Trattamento dei dati personali

Allegato 2 – Definizioni

Allegato 3 – Principali riferimenti normativi e amministrativi

Allegato 4 – Attività ed interventi esclusi

Allegato 5 – Griglia dei criteri di valutazione

Allegato 6 – Schema di relazione tecnico-economica (linee guida)

Allegato 7 - Dichiarazione Climate Proofing

Allegato 8 – Dichiarazione sul rispetto del DNSH

Allegato 9 – Dichiarazione - Atto di impegno per certificazione

Allegato 10 - Dichiarazione obblighi in materia di assicurazione da danni catastrofali

Allegato 11 – Dichiarazione disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento

1. FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE

1.1. Introduzione generale

Il presente bando disciplina l'accesso alle agevolazioni previste dalla scheda tecnica di misura "Applicazione e diffusione di tecnologie di riciclaggio" approvata con D.G.R. n. 10-1534 del 8 settembre 2025 e rettificata con D.G.R. n. 15-1704 del 20 ottobre 2025, in attuazione dell'Azione II.2vi.2 *"Applicazione e diffusione di tecnologie di riciclaggio per frazioni di rifiuti critiche quantitativamente o qualitativamente o contenenti materie prime critiche"*, del PR FESR 2021/2027.

L'Azione risponde all'Obiettivo strategico di Policy 2 "Un'Europa più verde", declinato nell'ambito della Priorità II "Transizione ecologica e resilienza", Obiettivo Specifico RSO2.6 che punta a promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse.

L'Azione intende agevolare iniziative volte a incrementare il riciclaggio dei rifiuti, valorizzando in particolare le materie prime critiche. Tali interventi sono previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e di bonifica delle aree inquinate (PRUBAI) approvato con D.C.R. 9 maggio 2023, n. 277-11379 e dal Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Speciali, approvato con D.C.R. 15 Aprile 2025, n. 71-9117.

L'Azione potrà sostenere interventi di ampliamento o adeguamento di impianti autorizzati/in esercizio per il riciclaggio di rifiuti urbani e speciali, al fine di migliorare l'efficientamento dei sistemi di trattamento dei rifiuti e garantire maggiore aderenza ai principi dell'economia circolare.

Il bando è redatto in conformità alle prescrizioni contenute nell'art. 73 del Reg. (UE) n. 2021/1060 recante "Selezione delle operazioni da parte dell'autorità di gestione" ed in particolare in coerenza con quanto previsto nel Piano d'azione per l'economia circolare - COM(2020) 98 final, nella Strategia nazionale per l'economia circolare e nel Piano Nazionale per la Gestione dei Rifiuti di cui al Decreto Ministeriale n. 259 del 24 giugno 2022.

Il bando garantisce che le operazioni selezionate siano coerenti con le previsioni della pianificazione regionale in materia di rifiuti (condizione abilitante) ed in particolare con:

- I. Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e di bonifica delle aree inquinate (D.C.R. 9 maggio 2023, n. 277-11379);
- II. Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (D.C.R. 15 aprile 2025, n. 71-9117).

Il bando non fornisce sostegno ad interventi di delocalizzazione in conformità dell'articolo 66 del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

Il bando non prevede interventi che possano rientrare in procedure di infrazione ex art. 258 TFUE che metterebbero a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni.

Il bando garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.

Il bando garantisce altresì che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o ad una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva.

1.2. Obiettivi

La misura intende agevolare con un contributo a fondo perduto interventi di ampliamento o adeguamento delle seguenti tipologie impiantistiche:

- a) trattamento della frazione organica (digestori anaerobici, impianti di compostaggio, impianti integrati digestione anaerobico/compostaggio, anche con un focus sul trattamento delle bioplastiche), dei rifiuti ingombranti, dei tessili, delle plastiche e in linea generale di tutte le filiere inerenti alla raccolta differenziata;
- b) riciclaggio di rifiuti speciali, tra i quali ad esempio plastiche miste (plasmix), pile e batterie, car fluff, fanghi di depurazione, rifiuti da costruzione e demolizione, pneumatici, tessili, anche con attenzione al recupero di materie prime critiche;
- c) preparazione per il riutilizzo di RAEE (inclusi pannelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori;
- d) trattamento preliminare dei RAEE (inclusi pannelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori finalizzato anche al riciclaggio delle materie prime critiche;
- e) riciclaggio di RAEE (inclusi pannelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori, incluso il riciclaggio delle materie prime critiche presenti;
- f) riciclaggio di materie prime critiche presenti in rifiuti decadenti dal trattamento di RAEE (inclusi pannelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori (per es. "blackmass", componenti rimossi da RAEE, etc.).

Il bando contribuisce al conseguimento dei target degli indicatori di output e di risultato definiti nel PR FESR nell'ambito dell'RSO2.6, di seguito riportati.

Indicatori di output

Obiettivo specifico	Indicatori (codice)	Indicatori (nome esteso)	Unità di misura
OS RSO2.6	RCO01	Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi)	n. imprese
	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	n. imprese
	RCO34	Capacità supplementare di riciclaggio dei rifiuti	tonnellate/anno

RCO34 Capacità supplementare di riciclaggio dei rifiuti

- Definizione: L'indicatore misura la capacità supplementare di riciclaggio dei rifiuti a completamento degli interventi finanziati (rifiuti in ingresso agli impianti). Per riciclaggio dei rifiuti si intende qualsiasi operazione di recupero mediante la quale i materiali di scarto vengono ritrattati in prodotti, materiali o sostanze per gli scopi originali o per altri scopi. Non include il recupero energetico e il ritrattamento in materiali che devono essere utilizzati come combustibili o per operazioni di riempimento (cfr. Direttiva 2008/98/CE nei riferimenti normativi);
- Tempistica di valorizzazione: al completamento del progetto sostenuto.

Indicatori di risultato

Obiettivo specifico	Indicatori (codice)	Indicatori (nome esteso)	Unità di misura
----------------------------	----------------------------	---------------------------------	-----------------

OS RSO2.6	RCR47	Rifiuti riciclati	tonnellate/anno
OS RSO2.6	RCR48	Rifiuti usati come materie prime	

RCR47 Rifiuti riciclati

- Definizione: l'indicatore misura il tonnellaggio annuo aggiuntivo di rifiuti riciclati grazie alla capacità aggiuntiva creata attraverso i progetti sostenuti. I rifiuti riciclati devono essere misurati in termini di tonnellaggio nella fase di preparazione per il riciclaggio. Per la definizione di riciclaggio dei rifiuti si veda RCO34 e Direttiva 2008/98/CE nei riferimenti normativi;
- Tempistica di valorizzazione: un anno dopo il completamento dell'output nei progetti supportati.

RCR48 Rifiuti usati come materie prime

- Definizione: l'indicatore misura il tonnellaggio annuo aggiuntivo di rifiuti reso disponibile come materia prima a seguito dei progetti finanziati. Rispetto all'RCR47 questo indicatore misura il volume di rifiuti riciclati che viene reso disponibile a seguito del processo di riciclo.
- Tempistica di valorizzazione: un anno dopo il completamento dell'output nei progetti supportati.

1.3. Agevolazione prevista

1. L'agevolazione prevista a valere sul presente bando assume la forma di sovvenzione ex art. 53, comma 1, lett. a) e d), del Reg. (UE) n. 2021/1060.
2. Per le indicazioni di dettaglio circa le intensità di aiuto si rimanda al successivo paragrafo 2.9.
3. Il bando prevede, quale procedura valutativa, il procedimento "a sportello" secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
4. I riferimenti completi alla normativa applicabile sono riportati nell'Allegato 3 al presente bando.

1.4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva del bando ammonta ad euro 9.000.000,00, come stabilito dalla D.G.R. n. 10-1534 del 8 settembre 2025, modificata con D.G.R. n.15-1704 del 20 ottobre 2025, che ha approvato la scheda di Misura *"Applicazione e diffusione di tecnologie di riciclaggio per frazioni di rifiuti critiche quantitativamente o qualitativamente o contenenti materie prime critiche"*.

1.5. Soggetto responsabile della gestione e del controllo del bando

Il Settore "Pianificazione della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato" della Direzione "Ambiente, Energia e Territorio" è responsabile dell'approvazione del bando.

Le attività e le funzioni relative alla gestione del bando e del procedimento di concessione, controllo, erogazione ed eventuale revoca e recupero delle agevolazioni affidate a Finpiemonte s.p.a. (di seguito "Finpiemonte"), in qualità di Organismo intermedio individuato con D.D. n. 218 del

22/05/2023 ed in conformità alla “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” approvata con D.G.R. 27-5128 del 27/5/2022.

2 CONTENUTI

2.1 Beneficiari e requisiti di partecipazione

Sono beneficiari della presente Misura i seguenti soggetti:

a) le **piccole e medie imprese PMI** (secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) aventi sede operativa in Piemonte, attive e inserite in visura camerale al più tardi al momento dell’erogazione del primo pagamento;

b) **soggetti iscritti al registro degli enti del Terzo settore (ETS)** di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) con sede operativa in Piemonte, attive e inserite in visura camerale - al più tardi al momento dell’erogazione del primo pagamento - e che

i) sono iscritte al REA e

ii) sono classificabili come PMI (secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014).

Sono ammissibili le PMI¹ che alla data di presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- **Impresa non in difficoltà:** non siano identificabili come impresa in difficoltà².
- **Iscrizione al Registro imprese e possesso bilanci:** siano iscritte al Registro delle imprese e in possesso di almeno un bilancio chiuso e approvato. Con riferimento al possesso di un bilancio chiuso e approvato, in caso di imprese neocostituite la relativa verifica potrà essere effettuata anche su bilanci eventualmente relativi a periodi inferiori all’annualità oppure, in caso di costituzione a seguito di un’operazione societaria (fusione, scissione, conferimento di ramo d’azienda, ecc.) o di presenza nella compagine di imprese caratterizzate da regolare e consolidata operatività e attività di impresa, sui bilanci ante costituzione o sui bilanci delle imprese socie.
- **Caratteristiche delle sedi di realizzazione del progetto:** le sedi o le unità locali ove verranno realizzati gli interventi devono essere site e operative³ in Piemonte.
- **Codice ATECO:** il codice ATECO primario delle sedi o delle unità locali destinatarie dell’intervento non deve risultare escluso in base alle attività economiche e agli interventi esclusi ai sensi dell’Allegato 4 del bando. Nel caso in cui nella visura camerale non sia presente il codice ATECO primario, il controllo puntuale verrà effettuato sul codice ATECO prevalente dell’impresa.
- **Assenza di procedure concorsuali e di procedimenti volti alla loro dichiarazione ed assenza di liquidazione volontaria:** le imprese non devono trovarsi in stato di fallimento,

1 Per la definizione di “PMI” si veda l’Allegato 2.

2 Per la definizione di “impresa in difficoltà” si veda l’Allegato 2.

3 Per la definizione di “sede o unità locale operativa” si veda l’Allegato 2.

liquidazione coatta amministrativa, concordato od altra procedura concorsuale disciplinata dal R.D. n. 267/1942 o da leggi speciali (es. D.Lgs. n. 270/1999 sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), né essere interessate da procedimenti per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (Legge n. 3/2012). Inoltre, non deve essere in corso alcun procedimento volto alla dichiarazione di una delle situazioni descritte. Le imprese non devono, inoltre, trovarsi in liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto.

- **Obblighi di restituzione di somme relative a precedenti agevolazioni ottenute da Finpiemonte o Regione Piemonte:** le imprese non devono trovarsi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte o alla Regione Piemonte somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse; tale obbligo riguarda le restituzioni derivanti da provvedimenti di revoca e/o dal mancato rispetto dei piani di ammortamento
- **Trasparenza della proprietà societaria:** le imprese non devono essere società fiduciarie né imprese tra i cui soci risultino società fiduciarie, fatta eccezione per il caso in cui la fiduciaria dia evidenza di tutti i fiducianti della stessa, fornendo adeguata e comprovante documentazione a riguardo. Inoltre, nel caso di collegamenti diretti e/o indiretti a monte o a valle con imprese estere, le imprese dovranno fornire opportuna documentazione (documenti equipollenti alla visura camerale e copia degli ultimi 2 bilanci chiusi e approvati o, se del caso, degli ultimi 2 bilanci consolidati chiusi e approvati) relativa alle suddette società al fine di consentire le adeguate verifiche. Nel caso in cui i suddetti documenti non venissero forniti, la domanda non potrà essere ammessa.
- **Disponibilità dell'immobile:** il proponente deve avere la disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale verrà realizzato l'intervento ed impegnarsi a garantirne la disponibilità per un arco temporale compatibile con le previsioni in tema di stabilità delle operazioni di cui all'art. 65 del Reg 2021/1060, comprovata secondo le modalità di cui all'allegato 11;
- **DURC:** le imprese abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con quanto stabilito all'art. 6 del Decreto 30/01/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DURC regolare;
- **Salute e sicurezza sul lavoro:** le imprese siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- **Calamità naturali e catastrofali:** le imprese siano in regola con gli obblighi in materia di assicurazione obbligatoria contro calamità naturali ed eventi catastrofali di cui al comma 101 e seguenti della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 secondo le tempistiche di entrata in vigore degli stessi. A tal fine dovranno presentare la Dichiarazione "obbligatorietà polizze per calamità naturali e polizze catastrofali" - Allegato 10: debitamente compilata e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell'impresa

In merito ai soggetti iscritti al registro degli **Enti del Terzo settore**, si chiede altresì (ove ricorre) che siano:

- regolarmente iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali di cui alla L.R. 09/06/1994 n. 18 "Norme di attuazione della legge 08/11/1991 n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali";
- in regola con gli adempimenti di legge relativi alla revisione della cooperativa di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 oppure dare dimostrazione che la stessa abbia provveduto a richiedere la revisione prevista per le cooperative (in regola con la Revisione

annuale).

Tutti i requisiti di cui sopra saranno verificati da Finpiemonte in base alle informazioni desumibili dalle seguenti fonti:

- visura effettuata sul Registro delle imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d. "visura camerale");
- INPS e INAIL;
- Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- modulo di domanda e i suoi allegati;
- *database* gestionali.

Potranno essere altresì richiesti documenti giustificativi e probanti tali situazioni.

Il richiedente avente sede legale all'estero e privo di sede o unità locale in Piemonte, al momento della presentazione della domanda deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del paese di appartenenza.

2.2 Requisiti di ammissibilità degli interventi

2.2.1 Tipologie di interventi ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento interventi di ampliamento o adeguamento o riconversione delle seguenti tipologie impiantistiche finalizzati ad incrementare la capacità di riciclaggio:

- a) trattamento della frazione organica (digestori anaerobici, impianti di compostaggio, impianti integrati digestione anaerobico/compostaggio, anche con un focus sul trattamento delle bioplastiche), dei rifiuti ingombranti, dei tessili, delle plastiche e in linea generale di tutte le filiere inerenti alla raccolta differenziata;
- b) riciclaggio di rifiuti speciali, tra i quali ad esempio plastiche miste (plasmix), pile e batterie, car fluff, fanghi di depurazione, rifiuti da costruzione e demolizione, pneumatici, tessili anche con attenzione al recupero di materie prime critiche;
- c) preparazione per il riutilizzo di RAEE (inclusi pannelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori;
- d) trattamento preliminare dei RAEE (inclusi pannelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori finalizzato anche al riciclaggio delle materie prime critiche;
- e) riciclaggio di RAEE (inclusi pannelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori, incluso il riciclaggio delle materie prime critiche presenti;
- f) riciclaggio di materie prime critiche presenti in rifiuti decadenti dal trattamento di RAEE (inclusi pannelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori (per es. "blackmass", componenti rimossi da RAEE, etc.).

Non è ammissibile a finanziamento la realizzazione di nuovi impianti, mentre sono ammissibili le riconversioni e ampliamenti di linee di trattamento esistenti e/o l'inserimento di nuove linee di trattamento all'interno di impianti esistenti finalizzate ad incrementarne la

capacità di riciclaggio.

Non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui (rifiuti indifferenziati), né gli interventi finalizzati al recupero di energia, al trattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

Ai fini dell'ammissibilità gli interventi devono inoltre possedere tutti i seguenti requisiti generali:

- a) non devono rientrare negli interventi esclusi dall'Allegato 4 al presente bando;
- b) possono riguardare più unità locali della stessa impresa purché localizzate in Piemonte;
- c) non devono riguardare attività oggetto di una delocalizzazione effettuata nei due anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione o la cessazione o il trasferimento di un'attività produttiva fuori dalla regione (di livello NUTS 2) in cui ha ricevuto il sostegno;
- d) al momento della presentazione della domanda non devono essere obbligatori per il soggetto richiedente, ad esempio, prescrizioni derivanti da leggi in materia di sicurezza sul lavoro, non devono riguardare interventi necessari a conformarsi a norme unionali/nazionali già adottate, ai sensi della normativa vigente all'atto della presentazione della domanda, salvo quanto specificato successivamente per i progetti che comportano un incremento della sostenibilità ambientale delle attività del beneficiario per conformarsi alle norme dell'Unione adottate ma non ancora in vigore.

2.2.2. Soglie minime di investimento

L'importo totale della spesa ammissibile per ciascun soggetto beneficiario non può essere inferiore a euro 50.000,00 e non supera l'importo di euro 330.000,00.

2.3 Immunizzazione dagli effetti del clima

Ai sensi dell'art. 73, lettera j), del Regolamento (UE) n. 2021/1060, nella selezione delle operazioni l'Autorità di gestione garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.

L'immunizzazione dagli effetti del clima è definita dal Regolamento come *“un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050”*.

L'immunizzazione o resa a prova di clima è un processo che integra misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ad essi nello sviluppo di progetti infrastrutturali, consentendo agli investitori privati e istituzionali europei di prendere decisioni informate su progetti ritenuti compatibili con l'accordo di Parigi.

Il processo è suddiviso in due pilastri, mitigazione e adattamento. Per entrambi i pilastri, la necessità di procedere ad un'analisi dettagliata dipende dall'esito della fase di screening, in

un'ottica risk-based, anche al fine di ridurre gli oneri amministrativi potenzialmente legati alla verifica climatica.

La Commissione europea, con Comunicazione 2021/C 373/01, ha fornito gli Orientamenti tecnici per investimenti in infrastrutture a prova di clima per il periodo di programmazione 2021-2027.⁴

Il documento di riferimento per la verifica climatica è *“Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027”*⁵ predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di coesione.

Ambiti di applicazione:

- sono esclusi dalla verifica climatica tutti gli investimenti non indicati come infrastrutture all'art. 5 del Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al FESR 2021-2027, che definisce gli ambiti di applicazione del Fondo, purché essi non comprendano interventi per nuovi stabilimenti (edifici) e/o per “ristrutturazioni importanti” (si veda oltre per la definizione);
- con riferimento agli edifici, individuati negli Orientamenti tecnici come infrastrutture (abitazioni private, scuole o edifici industriali), la verifica climatica va certamente condotta nel caso di realizzazione di nuovi edifici;
- per interventi di ristrutturazione di edifici, la verifica climatica è necessaria solo quando si tratti di “ristrutturazioni importanti”. Per gli interventi di efficienza energetica, in coerenza con quanto definito nel Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 che recepisce la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici (Energy Performance of Buildings Directive - EPBD16), è da considerarsi “ristrutturazione importante” quella che interessi almeno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. Per tutte le altre ristrutturazioni di edifici (con finalità antisismica o altre finalità), si considera come “ristrutturazione importante” un intervento il cui volume interessato superi il 25% del volume complessivo dell'edificio. I progetti integrati che prevedano sia interventi di efficientamento energetico sia altri interventi strutturali/funzionali, rientrano nella fattispecie “ristrutturazione importante” qualora il progetto interessi almeno il 25% della volumetria complessiva dell'edificio.

Ambito di applicazione della verifica climatica per settore di intervento (ex Allegato I RDC 2021-2027) – estratto da INDIRIZZI PER LA VERIFICA CLIMATICA DEI PROGETTI INFRASTRUTTURALI IN ITALIA PER IL PERIODO 2021-2027 DPCoe - MASE - JASPERS 6 ottobre 2023 – Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche di coesione

Codice	Settore di intervento	Verifica climatica necessario	fase di verifica climatica				Commenti
			Screening Mitigazione	Analisi Dettagliata Mitigazione	Screening Adattamento	Analisi Dettagliata Adattamento	
Obiettivo Strategico 2: UN'EUROPA RESILIENTE, PIÙ VERDE E A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO MA IN TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA A ZERO EMISSIONI NETTE DI CARBONIO ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI UNA TRANSIZIONE VERSO UN'ENERGIA PULITA ED EQUA, DI INVESTIMENTI VERDI E BLU, DELL'ECONOMIA CIRCOLARE, DELL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E DELLA LORO MITIGAZIONE, DELLA GESTIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI NONCHÉ DELLA MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE							
67	Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio	IN ALCUNI CASI	IN ALCUNI CASI	SE NECESSARIA DA RISULTATI SCREENING	SI	SE NECESSARIA DA RISULTATI SCREENING	Screening Mitigazione dove ci si attende ci possano essere riduzioni di emissioni rilevanti (in comparazione alla situazione preesistente). Screening Adattamento richiesta se il progetto prevede: 1) costruzione edifici nuovi, 2) ristrutturazione importante di edifici esistenti, 3) altre infrastrutture (ad esempio connessioni energia/trasporti). Analisi dettagliata Adattamento necessaria se la fase di screening identifica una vulnerabilità medio-alta
69	Gestione dei rifiuti commerciali e industriali: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio	IN ALCUNI CASI	IN ALCUNI CASI	SE NECESSARIA DA RISULTATI SCREENING	SI	SE NECESSARIA DA RISULTATI SCREENING	Screening Mitigazione dove ci si attende ci possano essere riduzioni di emissioni rilevanti (in comparazione alla situazione preesistente). Screening Adattamento richiesta se il progetto prevede: 1) costruzione edifici nuovi, 2) ristrutturazione importante di edifici esistenti, 3) altre infrastrutture (ad esempio connessioni energia/trasporti). Analisi dettagliata Adattamento necessaria se la fase di screening identifica una vulnerabilità medio-alta
75	Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI	IN ALCUNI CASI	NO	NO	IN ALCUNI CASI	SE NECESSARIA DA RISULTATI SCREENING	Screening Adattamento richiesta se il progetto prevede: 1) costruzione edifici nuovi, 2) ristrutturazione importante di edifici esistenti. Analisi dettagliata Adattamento necessaria se la fase di screening identifica una vulnerabilità medio-alta

⁴ [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52021XC0916\(03\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52021XC0916(03))

⁵ <https://politichecoesione.governo.it/media/ch0naoef/indirizzi-per-la-verifica-climatica-e-allegato.pdf>

I proponenti devono dare garanzia dell'immunizzazione degli effetti del clima, secondo le indicazioni contenute nel Capitolo 3.4 della Relazione tecnico economica (Allegato 6), oltre che la compilazione della dichiarazione di cui all'Allegato 7 "Climate proofing".

A. Verifica della neutralità climatica (mitigazione dei cambiamenti climatici)

- i. Come ricordato dagli Orientamenti tecnici, la mitigazione dei cambiamenti climatici passa attraverso la decarbonizzazione, che si raggiunge con l'efficientamento e il risparmio energetico, la sostituzione delle fonti fossili con fonti rinnovabili per la produzione di energia. Tale processo comporta l'adozione di misure per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, allineate agli obiettivi della politica dell'UE in materia di riduzione delle emissioni per il 2030 e il 2050.
- ii. Gli Orientamenti tecnici raccomandano l'uso delle metodologie della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per calcolare l'impronta di carbonio di quei progetti infrastrutturali che presentino emissioni assolute e/o relative superiori a 20.000 tonnellate di CO₂ equivalenti/anno (positive o negative).

A.1. Fase di screening relativa alla neutralità climatica:

- Per le proposte progettuali relative al seguente settore di intervento ex Allegato 1 al Regolamento (UE) 2021/1060

- 075. sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nella PMI

non è prevista la verifica della neutralità climatica.

- Per le proposte progettuali relative ai seguenti settori di intervento ex Allegato 1 al Regolamento (UE) 2021/1060:

- 067. gestione rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio

- 069. gestione dei rifiuti commerciali e industriali: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio

è prevista una fase di screening relativa alla neutralità climatica.

- Per la fase di screening è possibile utilizzare le informazioni presenti nella Deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio 2022, n. 23-4671L. 221/2015. D.G.R. 24-5295 del 3 luglio 2017. "Strategia regionale sul Cambiamento Climatico. Approvazione Primo stralcio e disposizioni sull'elaborazione delle politiche regionali". Tale documento rappresenta l'indirizzo cui riferirsi per gli approvati strumenti di politica regionale (pianificazioni, programmazioni, monitoraggio, etc.) affinché siano allineati e diventino coerenti all'obiettivo del contrasto al cambiamento climatico.
- Solo per quei progetti per cui ci si attende che i livelli di emissioni assolute e/o relative siano superiori a 20.000 tonnellate di CO₂ equivalenti/anno (positive o negative), la verifica della neutralità climatica richiede di svolgere l'analisi dettagliata.

A.2. Analisi dettagliata

- L'analisi dettagliata prevede:
 - a) una valutazione della compatibilità dell'investimento con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE per il 2030 e il 2050;
 - b) la quantificazione e, ove necessario, la monetizzazione delle emissioni (e delle riduzioni) di gas a effetto serra ai fini di un'eventuale analisi costi-benefici o un'alternativa forma di valutazione economica dell'investimento.

B. Verifica della resilienza climatica (adattamento ai cambiamenti climatici)

La verifica della resilienza climatica mira a garantire un livello adeguato di resilienza dell'infrastruttura agli impatti dei cambiamenti climatici nel corso del suo intero ciclo di vita. Questi impatti includono eventi estremi come nubifragi, inondazioni, frane, siccità, ondate di calore e di freddo, incendi, tempeste e mareggiate, nonché eventi cronici come il previsto innalzamento del livello del mare e le variazioni delle precipitazioni medie, dell'umidità del suolo e dell'aria, ecc.

La valutazione della vulnerabilità climatica e del livello di rischio ad essa associato aiutano a identificare i rischi climatici significativi per la resilienza al clima del progetto. Tale analisi costituisce la base per identificare, valutare e attuare misure di adattamento mirate a ridurre il rischio residuo a un livello accettabile, da prevedere in fase di progettazione dell'intervento e/o nelle diverse fasi di gestione (manutenzione, monitoraggio, ecc.).

Per le proposte progettuali relative ai seguenti settori di intervento ex Allegato 1 al Regolamento (UE) 2021/1060:

- 067. gestione rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio
- 069. gestione dei rifiuti commerciali e industriali: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio
- 075. sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nella PMI

è prevista una fase di screening relativa alla resilienza climatica se il progetto prevede la costruzione di nuovi edifici o una "ristrutturazione importante" di edifici esistenti.

La fase di screening relativa alla resilienza climatica comporta:


- a) un'analisi della sensibilità, per individuare i pericoli climatici pertinenti al tipo di progetto specifico, indipendentemente dalla sua localizzazione;
- b) un'analisi dell'esposizione attuale e futura, per determinare quali pericoli climatici siano attesi in relazione alla localizzazione prevista per il progetto, sulla base della situazione attuale e di quella prevista in futuro, indipendentemente dalla tipologia di progetto;
- c) una combinazione delle due analisi, per arrivare alla valutazione della vulnerabilità dell'investimento ai cambiamenti climatici.

Come indicato dalla Comunicazione (2021/C 373/01), le principali variabili e pericoli climatici da prendere in considerazione nella valutazione della vulnerabilità e del rischio sono: ondate di calore, ondate di freddo, siccità, incendi boschivi, regimi alluvionali ed eventi piovosi estremi, tempeste e raffiche di vento, smottamenti e frane, valanghe e slavine, danni da congelamento-scongelo. Per l'analisi di screening è possibile utilizzare le seguenti fonti dati: banca dati "Portale Sul Clima in Piemonte"; utilizzo dei dati presenti nel PNACC; utilizzo dei risultati del "Report analisi del rischio: i cambiamenti climatici in Italia (CMCCC).

Se tutte le vulnerabilità stimate a valle della valutazione sono classificate come basse o insignificanti, l'analisi si conclude con la fase di screening e l'infrastruttura può essere valutata come resiliente. Invece se si identificano livelli di vulnerabilità media o alta rispetto ad alcuni dei pericoli climatici analizzati, un'analisi del rischio comprensiva delle azioni di adattamento è richiesta per ciascuno di essi.

Tale analisi di rischio deve essere allegata alla Relazione Tecnico Economica.

Schema di flusso



2.4 Rispetto del principio del DNSH

Con il presente bando la Regione Piemonte intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'art. 9, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, al principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" (DNSH) nonché agli obiettivi ambientali individuati dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 852/2020.

In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, un'attività economica arreca un danno significativo:

- con riferimento all'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici: se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- con riferimento all'obiettivo dell'adattamento ai cambiamenti climatici: se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;

- con riferimento all’obiettivo dell’uso sostenibile o della protezione delle risorse idriche e marine: se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- con riferimento all’obiettivo dell’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti: se porta a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- con riferimento all’obiettivo della prevenzione e riduzione dell’inquinamento: se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
- con riferimento all’obiettivo della protezione e del ripristino di biodiversità e degli ecosistemi: se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l’Unione europea.

Considerati gli interventi ammissibili previsti dal presente bando volti a incrementare il riciclaggio dei rifiuti, ed in coerenza con quanto previsto nel Rapporto ambientale PR FESR 2021 -2027 in particolare nelle schede di conformità al principio DNSH delle Azioni del PR FESR, si ritiene che siano potenzialmente interferiti dalle operazioni finanziabili i seguenti obiettivi ambientali:

- adattamento ai cambiamenti climatici (Ob2)
- protezione e ripristino delle biodiversità e degli ecosistemi (Ob 6)

Al riguardo, **si ritiene che il possesso di una certificazione del sistema di gestione ambientale da parte dell’impresa richiedente** comprovi il rispetto del principio DNSH con riferimento ai due obiettivi ambientali sopra richiamati. A titolo esemplificativo: EMAS, ISO 14001, ISO 14064, OEF o altra certificazione ad adesione volontaria che faccia riferimento a standard riconosciuti a livello internazionale o comunitario.

Il requisito risulta pertanto ottemperato laddove l’impresa, alla data di presentazione della domanda, sia già in possesso di una delle certificazioni sopra riportate, oppure si impegni a ottenerla entro la presentazione della prima rendicontazione (coerentemente alle tempistiche previste dal par. 3.4) allegando l’opportuna “Dichiarazione - Atto di impegno per certificazione” di cui all’Allegato 9.

Considerate le diverse tipologie di spese ammissibili di cui al par. 2.7 del bando, si ritiene inoltre che le seguenti spese non arrechino danno significativo agli obiettivi ambientali sopra citati:

- a) spese per acquisto di veicoli puliti;
- b) spese per la installazione e posa in opera degli impianti, dei macchinari, o delle attrezzature oggetto di agevolazione;
- c) spese per diritti di proprietà intellettuale;
- d) spese per acquisizione di aree ed edifici
- e) spese per consulenze;
- f) spese generali.

Per queste tipologie di spesa non vi è dunque necessità di acquisire informazioni in merito ai loro eventuali impatti ambientali ai fini del DNSH.

Per le spese relative a macchinari e attrezzature o componenti funzionali alla realizzazione del progetto, ivi incluso l'acquisto di *hardware*, nuovi di fabbrica o ricondizionati, il rispetto del principio DNSH si ritiene assolto alle seguenti condizioni:

- qualora i macchinari, le attrezzature o i componenti in questione siano alimentati per l'80% da fonti rinnovabili;

oppure

- qualora gli stessi siano accompagnati da certificazioni energetiche o di sostenibilità ambientale, e nello specifico:

per i beni nuovi di fabbrica:

- qualora il bene acquistato sia accompagnato da certificazioni energetiche e di sostenibilità ambientale⁶;

oppure

- qualora il produttore o il fornitore del bene, all'atto di acquisto, sia in possesso di una certificazione di sistema di gestione ambientale⁷;

per i beni ricondizionati:

- qualora il fornitore del bene ricondizionato sia in possesso di una certificazione di sistema di gestione ambientale⁸;

oppure

- qualora il bene ricondizionato abbia una certificazione derivante da processo di ricondizionamento⁹.

In tutti i casi inerenti alle spese relative a macchinari e attrezzature o componenti funzionali allo svolgimento dell'attività, ivi incluso l'acquisto di *hardware*, nuovi di fabbrica o ricondizionati, fatto salvo il possesso delle certificazioni del sistema di gestione ambientale sopra citate in capo al richiedente, il fornitore o il produttore o il richiedente dovrà essere in possesso dell'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.

Per le spese relative all'acquisto di arredi nuovi funzionali alla realizzazione del progetto, il rispetto del principio DNSH si ritiene assolto qualora i prodotti in questione siano conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) pertinenti previsti per gli arredi per interni dal D.M. 23 Giugno 2022 n. 254, pubblicato in GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

Per le spese relative alle opere murarie funzionali alla realizzazione del progetto, il rispetto del principio DNSH si ritiene assolto qualora le attività svolte ed i relativi materiali utilizzati siano

6 A titolo esemplificativo: Certificazione ISO 14024 di tipo I o 14025 di tipo III o *l'Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT)* o una *ecolabel* (EPA ENERGY STAR o *Blauer Engel*, *TCO Certified* o altra certificazione ad adesione volontaria che faccia riferimento a standard riconosciuti a livello internazionale o comunitario).

7 Vedi nota 7

8 Vedi nota 7

9 A titolo esemplificativo: BS 8887-220:2010 - "*Design for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE). The process of remanufacture. Specification (applicable to remanufacture processes)*"; BS 8887-240:2011 - "*Design for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE). Reconditioning (applicable to refurbished/reconditioned equipment)*"; EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita).

conformi ai “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022.

Ai fini del rispetto del principio del DNSH l’impresa richiedente dovrà compilare la “Dichiarazione sul rispetto del DNSH” di cui all’Allegato 8, indicando:

- a) il possesso alla data di presentazione della domanda di una certificazione del sistema di gestione ambientale (a titolo esemplificativo EMAS, ISO 14001, ISO 14064, OEF);
oppure
- b) in assenza delle suddette certificazioni e qualora il progetto preveda l’acquisto di macchinari e attrezzature o di componenti funzionali allo svolgimento dell’attività, nuovi di fabbrica o ricondizionati (ivi incluso l’acquisto *hardware*) o di arredi nuovi funzionali alla realizzazione del progetto o la realizzazione di opere murarie, il rispetto delle condizioni indicate per la specifica tipologia di spesa.

Laddove invece l’impresa richiedente intendesse adempiere al rispetto del principio DNSH attraverso una delle certificazioni sopra citate, di cui non fosse tuttavia ancora in possesso alla data di presentazione della domanda, la stessa dovrà allegare obbligatoriamente al modulo di domanda la “Dichiarazione – Atto di impegno per certificazione” di cui all’Allegato 9. L’effettivo ottenimento della certificazione in oggetto dovrà quindi essere dimostrato in sede di presentazione della rendicontazione intermedia obbligatoria prevista al par. 3.4. Qualora il processo di ottenimento della certificazione non dovesse concludersi positivamente entro il termine di presentazione della rendicontazione intermedia, sarà onere dell’impresa compilare e fornire in tale sede l’Allegato 8, indicando la modalità alternativa con cui intende ottemperare al rispetto del principio del DNSH, pena la revoca dell’agevolazione ai sensi del par. 5.2.

In ogni caso, è responsabilità dell’impresa:

- al momento della presentazione della domanda di agevolazione, compilare adeguatamente l’Allegato 8 o l’Allegato 9;
- in caso di compilazione dell’Allegato 9, comprovare in sede di rendicontazione intermedia l’effettivo ottenimento della certificazione, oppure fornire l’Allegato 8;
- conservare ed esibire in caso di controlli in loco la documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti dichiarati (ad esempio: certificazioni energetiche o ambientali, etc.).

Si sottolinea che il rispetto del principio del DNSH costituisce criterio di ammissibilità sostanziale delle operazioni agevolate a valere sul presente bando. Pertanto, se in sede di controllo il beneficiario non sarà in grado di attestare il possesso dei requisiti a suo tempo dichiarati, si procederà alla revoca totale dell’agevolazione concessa.

2.5 Contributo alla Strategia regionale di sviluppo sostenibile (SRSvS)

Il bando si pone in linea con l’obiettivo definito dalla Strategia regionale di sviluppo sostenibile (SRSvS)¹⁰, approvata con D.G.R. 2-5313 dell’08/07/2022, di “accompagnare la transizione del sistema produttivo piemontese verso un modello in grado di coniugare competitività e sostenibilità

¹⁰ La SRSvS è il documento che delinea gli ambiti e gli obiettivi che la Regione Piemonte intende perseguire nel quadro definito dall’Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e in coerenza e attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.

(Macrostrategia 1)” (MAS 1) ed in particolare con la seguente priorità, definita dallo stesso documento nel quadro della Macrostrategia 1: 1B “Ricerca equilibrio tra sostenibilità economica, risparmio di energia e materiali: conversione del sistema produttivo e sviluppo del sistema del commercio”.

Il bando contribuisce anche alla macrostrategia MAS 3 “Curare il patrimonio culturale e ambientale e la resilienza dei territori” per quanto riguarda l’obiettivo specifico 3A “Ridurre il dissesto idrogeologico e il degrado ambientale”, riducendo la necessità di realizzare nuove discariche e limitando - nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti - il conferimento in discarica solo ai rifiuti non recuperabili come materia né come energia e sviluppando filiere industriali di economia circolare (cfr. MAS 1) che avvicinano all’obiettivo rifiuti zero, danno luogo a nuove economie virtuose e creando nuovi posti di lavoro (in quest’ultimo caso riguardano anche la macrostrategia MAS 3.D tutelare le acque e i suoli).

In fase di compilazione della relazione tecnica, il proponente dovrà pertanto indicare a quale o quali obiettivi specifici contribuisce il proprio progetto di investimento.

2.6 Durata del progetto

Il termine per la conclusione dei progetti¹¹ è di 24 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione, fatto salvo quanto previsto al successivo par. 3.7.1.

2.7 Spese ammissibili

Sono ammissibili interventi avviati anche prima della presentazione della domanda, purché le spese siano sostenute successivamente al 08/09/2025, data di approvazione della Scheda tecnica di Misura “Applicazione e diffusione di tecnologie di riciclaggio” e siano strettamente correlate al progetto di investimento. In tal caso andrà utilizzata, in fase di rendicontazione, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio pubblicata sul sito di Finpiemonte, inserendo l’elenco delle spese sostenute.

Sono ammissibili esclusivamente le voci di spesa elencate di seguito, purché strettamente correlate al progetto di investimento:

a) Spese per acquisto e posa in opera di macchinari e attrezzature, per forniture di componenti funzionali alla realizzazione degli interventi proposti, quali l’acquisto di macchinari e attrezzature, nuovi di fabbrica o ricondizionati¹², beni strumentali e tangibili ivi incluso l’acquisto di *hardware* e *software* e di licenze *software*.

Con riferimento ai beni in leasing, sono ammissibili i relativi canoni, al netto delle quote di interesse, ricompresi nel periodo di eleggibilità delle spese previsto dal bando (ivi inclusa l’eventuale maxi rata connessa al riscatto finale del bene).

b) Spese per acquisto automezzi

¹¹ Per la definizione di “Conclusione del progetto” si veda l’Allegato 2.

¹² I beni ricondizionati dovranno essere acquistati da un produttore o un fornitore/rivenditore i cui preventivi riportino chiaramente la natura del bene ricondizionato e il processo di ricondizionamento eseguito.

Sono ammissibili a finanziamento le spese per l'acquisto di veicoli commerciali (categorie N1, N2 e N3) e per il relativo allestimento a condizione che siano funzionali alla realizzazione del progetto come dettagliato nella relazione tecnica e che soddisfino i requisiti dettati per i "veicoli puliti" dall'articolo 4 par. 4 e 5 della Direttiva 2009/33/CE, come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/1161.

Il contributo a fondo perduto può coprire fino ad un massimo del 60% della spesa.

I veicoli acquistati devono essere nuovi di fabbrica, omologati dal costruttore e immatricolati per prima e unica volta in Italia almeno di classe ambientale Euro 6/VI oppure classe emissiva ambientale di più recente immissione sul mercato in conformità con la normativa vigente per la categoria di veicolo di riferimento.

c) Spese per acquisizione di aree ed edifici: costi per l'eventuale acquisizione di aree o edifici direttamente utilizzati per la realizzazione dell'intervento, nel rispetto del 10% del totale delle spese ammissibili, secondo quanto stabilito dall'art 64 del regolamento 1060/2021, nonché del DPR 10 marzo 2025, n. 66;

d) Spese per opere edili nel limite del 30% del totale della spesa di cui al punto a e b.

Rientrano in questa voce:

- le opere edili ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari oggetto di finanziamento;
- le eventuali opere necessarie alla "resa a prova di clima" delle opere finanziate;

e) Spese di consulenza: spese strettamente connesse e funzionali agli interventi proposti (es. progettazioni tecniche, certificazioni, analisi o test di mercato, piani di comunicazione, promozione o *marketing*, etc.), nel **limite massimo del 20% delle spese complessivamente ammissibili**. Sono esclusi i servizi continuativi o periodici e quelli relativi ad attività ordinarie e regolari dell'impresa¹³;

f) Spese generali¹⁴ riconosciute mediante l'applicazione di un tasso forfettario del 4% del totale delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere da a) a e) in conformità con le disposizioni di cui all'art. 54(a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

2.8 Spese non ammissibili

Non sono considerate ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese per:

- a. l'IVA, fatti salvi i casi in cui sia realmente e definitivamente sostenuta dal singolo beneficiario e non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale di riferimento;
- b. acquisto di beni usati (ad eccezione di quelli ricondizionati di cui al paragrafo 2.7 lett. a);
- c. beni equiparabili a materiali di consumo, scorte o minuteria;
- d. beni/servizi non coerenti con l'intervento oggetto di richiesta di agevolazione;
- e. opere murarie generiche, ad esclusione di quanto previsto dal par 2.7.1 e 2.7.4.
- f. commesse interne o affidate a imprese in cui vi siano legami societari o mediante amministratori con il beneficiario;

¹³ A titolo esemplificativo, le consulenze legali e fiscali.

¹⁴ Le spese generali fanno riferimento alla funzionalità operativa ed ambientale. Sono ammissibili, a titolo di esempio: posta, cancelleria, utenze varie, spese di affitto locali, etc..

- g. lavori in economia;
- h. spese di manutenzione ordinaria;
- i. servizi finalizzati al conseguimento di requisiti e/o certificazioni obbligatori;
- j. acquisto di smartphone e tablet e PC portatili, a meno che l'uso di tali dispositivi non sia promiscuo e sia documentato come strettamente strumentale e funzionale ai servizi da offrire per effetto del progetto proposto.

Per tutti i dettagli relativi alle spese e alle modalità di pagamento e di rendicontazione, si rimanda alla "Guida alla rendicontazione dei costi ammissibili PR FESR Piemonte 2021-2027" pubblicata sul sito della Regione Piemonte e di Finpiemonte.

2.9 Tipologia di agevolazione - Intensità di aiuto

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento UE n. 2831/2023 del 13.12.2023 (GUUE L/2023 del 15.12.2023), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di stato. In base a tale Regolamento (art. 3, comma 2) l'importo complessivo degli aiuti in regime de minimis accordati ad un'impresa "unica" non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre anni.

L'intensità di aiuto è definita in relazione alla tipologia di impresa come di seguito riportata:

- per le **microimprese** e per le **imprese del terzo settore iscritte al REA** di cui al paragrafo 2.1 l'intensità dell'agevolazione è pari al **85% della spesa ammissibile** ad eccezione delle spese relative ai veicoli puliti le cui intensità applicabili sono riportate al paragrafo 2.7(b) del presente Bando;
- **per tutte le restanti tipologie di imprese l'intensità di agevolazione è pari al 80%** della spesa ammissibile ad eccezione delle spese relative ai veicoli puliti le cui intensità applicabili sono riportate al paragrafo 2.7(b) del presente Bando.

2.10 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

All'aiuto concedibile sulla base del presente Avviso si applicano le disposizioni che seguono in materia di cumulo degli aiuti:

- I. cumulo con agevolazioni non costituenti aiuti di Stato o aiuti "de minimis", sugli stessi costi ammissibili: è possibile effettuare il cumulo dell'agevolazione concessa nei limiti previsti dalle medesime misure ed evitando in ogni caso il sovra finanziamento;
- II. cumulo sugli stessi costi ammissibili con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili: in caso di cumulo della presente agevolazione con altri aiuti di Stato, il cumulo è consentito entro le intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato applicabile all'aiuto in questione, in base:
 - alle disposizioni del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i., o
 - altro regolamento di esenzione per categoria, o
 - a una decisione adottata dalla Commissione;

- III. cumulo con aiuti di Stato o con aiuti “de minimis” con costi ammissibili non individuabili: l’agevolazione concessa ai sensi del presente bando è cumulabile con aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili per come gli stessi sono definiti dal Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. ed eventuali aiuti “de minimis” che non sono concessi per specifici costi ammissibili.

3 PROCEDURE

3.1 Come presentare la domanda

La procedura valutativa delle domande segue i principi dei bandi a sportello come definiti all’art. 5, punto 3, del D.Lgs. n. 123/1998, nel rispetto di quanto previsto dal documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR 2021-2027”, approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusa il 25/03/2025¹⁵.

La stessa impresa richiedente può presentare una sola domanda di agevolazione ad eccezione dei seguenti casi:

- il soggetto proponente ha già presentato domanda e la stessa è stata respinta prima della concessione;
- il soggetto proponente ha presentato formale rinuncia alla domanda già presentata.

Le domande potranno essere presentate **a partire dalle ore 9.00 del giorno 02/02/2026 e fino alle ore 12.00 del giorno 15/09/2026**, tramite accesso alla procedura informatizzata sulla piattaforma FINDOM, compilando il modulo telematico reperibile all’indirizzo:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-por-fesr-finanziamenti-domande>

Lo sportello potrà essere sospeso anticipatamente rispetto alla data di chiusura prevista, nel caso in cui la dotazione del bando risulti esaurita o in fase di esaurimento.

Il documento contenente il testo della domanda, generato dal sistema informatico¹⁶ a conclusione della compilazione, dovrà essere firmato digitalmente, con un sistema idoneo¹⁷, da parte del legale rappresentante o del soggetto interno all’azienda da esso delegato e dovrà essere caricato telematicamente insieme ai relativi allegati sul sistema informatico di presentazione delle domande.

Gli **allegati obbligatori** in mancanza dei quali la domanda è considerata **irricevibile**, sono:

1. **relazione tecnica del progetto** da predisporre secondo quanto previsto all’Allegato 6. La relazione deve presentare un livello di dettaglio adeguato e contenere (eventualmente allegando opportuna documentazione tecnica e contrattuale) tutte le informazioni necessarie a espletare la verifica dei requisiti di ammissibilità e la valutazione del progetto, pena il respingimento della domanda;

15 Il documento è consultabile alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/comitato-sorveglianza/comitato-sorveglianza-pr-fesr-piemonte-21-27>, nella sezione “Criteri di selezione”.

16 Format di output della procedura informatica di presentazione della domanda.

17 Tra questi si citano, a titolo non esaustivo, i sistemi Dike, Infocert, Postacert, pdf, DSS (*Digital Signature Service*).

2. **preventivi** attestanti almeno il 70% del valore dell'investimento, approfonditi ad un livello di dettaglio tale da agevolare la comprensione della distribuzione degli importi tra le voci di spesa ammissibili indicate al par. 2.7 ad eccezione degli automezzi per i quali è necessario presentare i preventivi a copertura del 100% della spesa prevista; i preventivi presentati devono riportare esplicitamente l'IVA applicata;
3. dichiarazione relativa al **climate proofing** (allegato 7);
4. **dichiarazione attestante il rispetto del principio del DNSH** (Allegato 8) oppure Atto di impegno per certificazione (Allegato 9);
5. nel caso in cui il modulo di domanda sia firmato da un soggetto interno all'impresa delegato: **copia della delega** che conferisce il potere di firma con indicazione del ruolo che il delegato ricopre all'interno dell'azienda. L'atto di delega deve essere firmato digitalmente o con firma autografa¹⁸ dal delegante;
6. la dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi in tema di eventi catastrofici (allegato 10);
7. ove ricorra dovranno essere altresì allegati:
 - i. limitatamente alle cooperative sociali: copia del verbale di avvenuta revisione, di cui all'articolo 6 d.lgs n. 220/2002, effettuata nell'ultimo anno precedente la data di presentazione della domanda ovvero, in sua assenza, dichiarazione sostitutiva di richiesta di revisione;
 - ii. limitatamente agli interventi che prevedano opere edili - dichiarazione di disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento di cui all'allegato 11;

I file dei documenti da allegare alla domanda dovranno avere ciascuno una dimensione massima pari a 10 MB. Non saranno oggetto di istruttoria eventuali documenti (obbligatori o facoltativi) trasmessi con modalità diverse dal caricamento sul sistema informatico per la presentazione delle domande.

Le domande sono soggette ad imposta di bollo¹⁹. L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a 16.00 euro ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato ai sensi dell'art. 3 del D.M. 10/11/2011, mediante:

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede del beneficiario;
- indicazione del numero della marca da bollo (nelle Dichiarazioni finali del modulo di domanda);
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (nelle Dichiarazioni finali del modulo di domanda).

In alternativa, nel modulo di domanda il richiedente potrà dichiarare:

- di essere un soggetto esente dall'obbligo di apposizione della marca da bollo;

¹⁸ Nel caso di firma autografa sarà necessario inviare, unitamente al documento di delega, anche un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.

¹⁹ Per le istanze trasmesse per via telematica, di cui al comma 1-bis dell'articolo 3 della Tariffa – Parte prima, l'imposta di bollo è dovuta - secondo quanto disposto dalla nota 5 (aggiunta dall'art. 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Legge di stabilità 2014 – In vigore dal 1° gennaio 2014) nella misura forfettaria di euro 16,00, a prescindere dalla dimensione del documento.

- che l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale.

Le domande per le quali non siano rispettati i termini e le modalità indicati nel presente paragrafo non saranno considerate ricevibili.

3.2 Come viene valutata la domanda

Le domande vengono valutate in ordine cronologico nel rispetto di quanto previsto dal presente bando e in coerenza con quanto stabilito dal documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR Piemonte 2021-2027" approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusa il 25/03/2025 per l'azione II.2vi.2 "Applicazione e diffusione di tecnologie di riciclaggio per frazioni di rifiuti critiche quantitativamente o qualitativamente o contenenti materie prime critiche".

La selezione delle operazioni si realizza nelle seguenti fasi:

- a) ammissibilità formale;
- b) ammissibilità sostanziale;
- c) valutazione.

Nel dettaglio vengono svolte le seguenti fasi di verifica:

A. AMMISSIBILITA' FORMALE

- a) rispetto delle disposizioni in materia di presentazione della domanda di finanziamento di cui al par. 3.1;
- b) eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dal bando al par. 2.1.

B. AMMISSIBILITA' SOSTANZIALE

1. coerenza dell'operazione con la strategia, i contenuti e gli obiettivi del Programma Regionale;
2. coerenza delle operazioni con l'ambito di applicazione del FESR e le tipologie di intervento in esso previste in conformità con quanto previsto dall'art. 73, comma 2, lett. g) del Reg. (UE) 2021/1060;
3. Conformità della proposta progettuale rispetto ai termini, alle modalità, alle indicazioni e ai parametri previsti dal bando (requisiti di progetto):
 - localizzazione dell'investimento / intervento coerenti con prescrizioni del bando;
 - tempistica di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con i termini fissati dal bando e con le scadenze del PR FESR;
 - compatibilità del progetto / investimento con eventuali limitazioni oggettive o divieti imposti dal bando o da normativa nazionale o unionale;
4. Esistenza della valutazione dell'impatto ambientale o procedura di screening nel caso in cui le operazioni rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

5. Rispetto degli orientamenti tecnici (Comunicazione della Commissione C 373 del 16.09.2021) tali da garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture (ove pertinente)
6. rispetto del principio DNSH e coerenza con le valutazioni VAS/VinCA²⁰;
7. contributo alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS)²¹;

C. VALUTAZIONE

1. Idoneità tecnica del potenziale beneficiario;
2. Qualità tecnico-scientifica del progetto;
3. Replicabilità del progetto nello stesso o in altri settori o ambiti territoriali;
4. Adozione di sistemi di monitoraggio e di valutazione dei risultati;
5. Capacità economico- finanziaria del beneficiario in termini di:
 1. disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti;
 2. impegno e disponibilità a cofinanziare l'intervento;
6. Qualità economico finanziaria del progetto in termini di:
 - cronoprogramma economico finanziario di realizzazione dell'intervento/investimento;
 - pertinenza dei costi rispetto all'intervento previsto e alle disposizioni del Bando;
7. Efficienza delle tecnologie proposte rispetto all'obiettivo dell'Azione.

Ai fini della valutazione della capacità economico-finanziaria del beneficiario si applicano, in particolare, le disposizioni previste dall'Allegato 10 del Sistema di Gestione e Controllo del P.R. FESR 2021/2027, ai sensi dell'art. 69, Allegati XI e XVI del Regolamento UE n. 2021/1060, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 277 del 29/06/2023.

I criteri di dettaglio della Valutazione sono specificati all'Allegato 5 al bando. La valutazione viene effettuata mediante attribuzione di punteggi. **Il punteggio minimo ai fini dell'ammissione all'agevolazione è 60/100 punti.**

Finpiemonte conduce in autonomia la verifica di "ammissibilità formale", mentre per la verifica di "ammissibilità sostanziale" e la "valutazione" si avvale del Comitato Tecnico di Valutazione.

Il Comitato Tecnico di Valutazione è composto da componenti di Finpiemonte e della Regione Piemonte, esprime un parere vincolante nell'ambito dell'iter istruttorio, ed opera in conformità al Regolamento interno appositamente approvato dal Comitato stesso che disciplina in particolare le diverse attribuzioni di competenza e responsabilità dei componenti del Comitato.

Il Comitato, ove necessario, potrà avvalersi di un valutatore esterno sulla base della metodologia approvata nel suddetto Regolamento interno.

20 <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/540-valutazioni-ambientali/3601-vas-conclusi-piani-e-programmi-di-livello-territoriale-regionale>.

21 <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/strategia-sviluppo-sostenibile/approvata-strategia-regionale-per-sviluppo-sostenibile-piemonte>.

Nel caso in cui l'istruttoria di una fase abbia esito negativo, Finpiemonte ne darà motivata comunicazione al beneficiario della domanda di agevolazione. Quest'ultimo potrà, entro il termine fissato dalla comunicazione di esito di rigetto, presentare osservazioni e controdeduzioni in merito ai motivi di respingimento. Finpiemonte, a seguito dell'esame delle suddette osservazioni e controdeduzioni, previo parere del Comitato Tecnico di valutazione ove necessario, potrà:

- proseguire l'iter istruttorio, qualora le osservazioni e le controdeduzioni vengano accolte;
- emettere il definitivo provvedimento di rigetto.

Per tutte le fasi di valutazione Finpiemonte potrà chiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni, qualora ne ravvisi la necessità nel corso dell'istruttoria.

In caso di esito positivo dell'ultima fase (fase di valutazione) Finpiemonte comunica l'esito al beneficiario, chiedendo gli eventuali documenti che quest'ultimo deve trasmettere ai fini dell'ottenimento della concessione dell'agevolazione.

Tutta la eventuale documentazione relativa alle integrazioni richieste da Finpiemonte oppure a eventuali osservazioni o controdeduzioni che l'impresa intenda trasmettere a Finpiemonte dovrà essere inviata esclusivamente tramite la piattaforma FINDOM utilizzata per l'invio della domanda di agevolazione.

3.3 Come viene concessa l'agevolazione

Concluse positivamente le fasi indicate al par. 3.2, ai fini della concessione Finpiemonte:

- a) accerta che il beneficiario sia in regola ai sensi della normativa in materia di antimafia²² (ove previsto dalla normativa);
- b) accerta che il beneficiario non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte e a Regione Piemonte somme derivanti dalla revoca di altre agevolazioni precedentemente concesse (fatta eccezione per le regolari rate dei piani di ammortamento o per dilazioni di pagamento già accordate);
- c) verifica che il beneficiario assolva gli obblighi contributivi previsti dalla normativa in vigore nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile attraverso la richiesta del DURC;
- d) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52 della Legge n. 234/2012 e dal D.M. 31/05/2017 n. 115, provvede all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- e) verifica il rispetto di eventuali ulteriori adempimenti specifici in base alla tipologia di progetto e di beneficiario;

Espletati con esito positivo gli adempimenti e le verifiche di cui sopra, Finpiemonte adotta apposito provvedimento di concessione dell'agevolazione.

3.4 Come vengono rendicontate le spese

Le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto devono essere rendicontate a Finpiemonte utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica di rendicontazione presente sul sito www.sistemapiemonte.it.

²² Le dichiarazioni ai fini della normativa antimafia potranno anche essere inviate contestualmente all'invio della domanda.

Alla dichiarazione di spesa generata dalla piattaforma informatica dovranno essere allegati:

- la documentazione giustificativa delle spese rendicontate, così come previsto per ciascuna tipologia di spesa nella "Guida unica alla rendicontazione dei costi - PR FESR Piemonte 2021/2027" pubblicata sul sito regionale e sul sito di Finpiemonte. Si ricorda che tutte le fatture o documentazione di spesa equivalente devono essere intestate al beneficiario e devono riportare il CUP (codice unico di progetto) assegnato.
- limitatamente alle spese sostenute successivamente all'08/09/2025, data di approvazione della Scheda tecnica di Misura "Applicazione e diffusione di tecnologie di riciclaggio", e antecedentemente alla presentazione dell'istanza, si è esonerati dall'indicazione del CUP, come precisato dalla circolare MEF n. 1 dell'8 gennaio 2025. In tali casi dovrà essere utilizzata obbligatoriamente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio pubblicata sul sito di Finpiemonte, riportando l'elenco delle spese sostenute.
- dopo l'assegnazione del CUP individuale, l'impresa dovrà usare esclusivamente tale codice nelle fatture o altra documentazione attestante la spesa.

Le rendicontazioni dovranno essere presentate secondo le seguenti modalità:

- una rendicontazione di spesa intermedia da presentare al raggiungimento del 40% dei costi ammessi, oppure, comunque entro 12 mesi dalla data di concessione dichiarando le spese sostenute dal 08/09/2025, indipendentemente dalla percentuale di costi sostenuti raggiunta. Inoltre:
 - a) per le imprese che abbiano compilato in sede di presentazione della domanda l'Allegato 9 (dichiarazione – atto di impegno per certificazione) dovrà essere allegata documentazione attestante l'effettivo conseguimento di idonea certificazione oppure, in caso di mancato ottenimento della stessa, l'Allegato 8 al bando indicante la modalità alternativa con cui si intende ottemperare al rispetto del principio del DNSH;
 - b) per i beneficiari il cui titolo di disponibilità dell'immobile al momento della presentazione della domanda (dichiarazione Allegato 11 al bando) non di stabilità delle operazioni dovrà essere allegata documentazione attestante l'effettiva disponibilità dell'immobile;
- una rendicontazione finale di spesa da presentare entro 60 giorni dalla conclusione del progetto.

Alla dichiarazione di spesa generata dalla piattaforma informatica dovrà essere allegata la documentazione giustificativa delle spese rendicontate, così come previsto per ciascuna tipologia di spesa nella "Guida unica alla rendicontazione dei costi - PR FESR Piemonte 2021/2027" .

3.5 Controllo delle rendicontazioni

Finpiemonte esamina la rendicontazione e procede alla conseguente erogazione del rispettivo contributo spettante entro 80 giorni dal ricevimento della documentazione, verificando la conformità rispetto alle disposizioni del bando, della "Guida unica alla rendicontazione dei costi - PR FESR Piemonte 2021/2027" e la coerenza rispetto al progetto approvato in sede di concessione.

Nel caso in cui la documentazione prodotta dal beneficiario non sia giudicata esaustiva, Finpiemonte potrà richiedere integrazioni, sospendendo i termini di cui sopra.

Il beneficiario ha 20 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte per inviare le integrazioni.

Nel caso in cui la documentazione prodotta sia in sede di rendicontazione che con le successive integrazioni non sia ritenuta totalmente o parzialmente ammissibile o nel caso in cui il beneficiario rendiconti un investimento inferiore rispetto a quanto ammesso in domanda, Finpiemonte procederà con l'avvio del procedimento di revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse.

3.6 Modalità di erogazione del contributo

Il contributo a fondo perduto verrà erogato con le seguenti modalità:

- **anticipazione (facoltativa):** è possibile richiedere un'anticipazione fino al 30% del contributo concesso, presentando, entro 90 giorni dalla data di concessione, una fideiussione o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta secondo lo schema fornito da Finpiemonte, di importo corrispondente all'anticipazione richiesta e della durata di 24 mesi con espresso riconoscimento di rinnovo automatico fino allo svincolo della garanzia da parte di Finpiemonte;
- **una prima tranche,** fino all'80% del contributo concesso - tenuto conto dell'eventuale anticipazione di cui alla precedente lettera a) - previa verifica della rendicontazione di spesa intermedia; l'importo del contributo da erogare verrà calcolato applicando l'intensità dell'agevolazione, indicata al paragrafo 2.9, all'importo rendicontato considerato ammissibile da Finpiemonte;
- **l'erogazione del saldo,** previa verifica della rendicontazione di spesa finale. La rispettiva documentazione dovrà pervenire a Finpiemonte entro 60 giorni dal termine di cui al precedente par. 2.6, unitamente alla relazione tecnica finale. In caso di valutazione positiva della documentazione presentata, potrà essere erogato il saldo del contributo spettante in relazione all'importo complessivamente rendicontato e ammesso. Ai fini della valutazione della relazione tecnica finale, Finpiemonte potrà avvalersi di un valutatore tecnico esterno.

3.7 Modifiche in corso ai progetti

Eventuali richieste di modifica in itinere a modalità e tempistiche di realizzazione del progetto di cui ai successivi punti 3.7.1, 3.7.2 e 3.7.3, potranno essere presentate entro 20 mesi dalla concessione del contributo e dovranno essere sottoposte a preventiva autorizzazione di Finpiemonte. Per le richieste dovrà essere utilizzata la Piattaforma Bandi, seguendo le modalità indicate sul sito di Finpiemonte.it.

Nel caso in cui siano state apportate modifiche senza averne data preventiva comunicazione, Finpiemonte svolgerà gli opportuni approfondimenti e valutazioni in sede di verifica della rendicontazione finale al fine di verificare se sussistano ancora le condizioni per il mantenimento dell'agevolazione, diversamente si determinerà la revoca totale dell'agevolazione.

3.7.1 Proroghe

Di norma è ammissibile una sola proroga della durata massima di 6 mesi aggiuntivi rispetto alla durata massima prevista dal bando e compatibilmente con la chiusura della programmazione 2021-2027 dei fondi SIE.

3.7.2 Variazioni tecniche ed economiche

I beneficiari possono apportare, di norma una sola volta nell'arco del progetto, variazioni tecniche e/o economiche all'investimento a condizione che:

- permanga la compatibilità con le finalità e le disposizioni del bando;
- i costi previsti siano congrui rispetto alla natura dell'iniziativa;
- la variazione sia adeguatamente motivata;
- il beneficiario sia in grado di completare il progetto in variante entro i termini previsti dal bando.

In fase di esame della rendicontazione finale di spesa, saranno ammessi d'ufficio scostamenti tra voci di spesa nella misura massima del 10% rispetto all'ammontare totale della spesa originariamente ammessa, purché nei limiti previsti dal Bando in termini di investimenti complessivi della proposta e di soglie per i costi ammissibili.

E' fatto salvo che le variazioni inferiori al 10% delle singole voci di spesa potranno essere ammesse d'ufficio da Finpiemonte, fermo restando il rispetto delle soglie minime di investimento previste dal bando al par. 2.2.2 e dei limiti previsti per le diverse voci di spesa al par. 2.7.

In nessun caso la variazione potrà invece portare a un aumento dell'aiuto originariamente concesso.

3.7.3 Variazioni beneficiari e subentri

È possibile prendere in considerazione richieste di subentro in *itinere*, a condizione che:

- il subentro sia motivato da cause di natura societaria (come ad esempio scissioni, incorporazioni, fusioni) e purché il nuovo soggetto rispetti tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal bando, pena la revoca dell'agevolazione.
- il soggetto subentrante si impegni formalmente a realizzare e concludere l'intervento in conformità con il progetto così come descritto nella domanda e ammesso in sede di concessione e a rispettare tutti gli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile.

In ogni caso il contributo originariamente concesso non potrà essere rideterminato in aumento.

3.8 Termini del procedimento

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda di agevolazione, di valutazione della stessa e di concessione dell'agevolazione e le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti:

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda e invio documenti obbligatori	Beneficiario	Dalle h 9.00 del 02/02/2026 alle h 12.00 del 15/09/2026

Valutazione della domanda, comunicazione dell'esito e provvedimento di concessione	Finpiemonte e Comitato Tecnico di Valutazione	Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda
Invio di eventuali documenti integrativi alla domanda richiesti da Finpiemonte	Beneficiario	Entro 15 giorni dalla richiesta di Finpiemonte
Eventuale opposizione al rigetto della domanda/variazione/proroga	Soggetto richiedente	Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del rigetto
Rendicontazione intermedia	Beneficiario	Entro 12 mesi a decorrere dalla data di concessione
Erogazione quota di contributo a seguito di rendicontazione intermedia	Finpiemonte	Entro 60 giorni dalla ricezione della rendicontazione intermedia
Conclusione del progetto ²³	Beneficiario	Entro i termini comunicati nel provvedimento di concessione (massimo 24 mesi)
Rendicontazione finale delle spese	Beneficiario	Entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento
Esame rendicontazione delle spese ed erogazione del contributo	Finpiemonte	Entro 80 giorni dalla ricezione del rendiconto

4 ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Fatte salve le prerogative degli organi di controllo dello Stato e dell'Unione Europea, i beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo, documentali e in loco, da parte della Regione Piemonte e di Finpiemonte allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal bando, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte (controllo ai sensi dell'art. 77 del Reg. (UE) 2021/1060).

5 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE

5.1. Obblighi dei beneficiari

23 Ulteriori specifiche sono riscontrabili nell'Allegato 2.

La concessione delle agevolazioni genera per il beneficiario l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal bando come di seguito specificato.

5.1.1. Obblighi specifici relativi al progetto

- a) Costituire - per i soggetti non aventi unità locale operante sul territorio della Regione Piemonte - una unità locale operativa ubicata sul territorio regionale preliminarmente all'erogazione del primo contributo. Tale requisito dovrà essere confermato mediante l'iscrizione alla Camera di Commercio di competenza;
- b) realizzare il progetto approvato senza introdurre modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del progetto stesso a meno che sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione di Finpiemonte;
- c) destinare le spese sostenute e i beni acquisiti grazie alle agevolazioni esclusivamente agli obiettivi previsti dal bando;
- d) concludere le attività progettuali e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal bando e dal provvedimento di concessione, fatte salve eventuali proroghe approvate da Finpiemonte;
- e) comunicare per iscritto qualsiasi variazione dei dati rilevanti forniti ed indicati nel modulo di domanda, possibilmente entro 10 giorni dall'avvenuta variazione;
- f) comunicare per iscritto qualsiasi variazione dei dati rilevanti forniti ed indicati nel modulo di domanda, possibilmente entro 10 giorni dall'avvenuta variazione;
- g) mantenere, per tutta la durata del progetto, l'attività e l'unità locale sul territorio regionale, assicurando una corretta manutenzione dei beni oggetto di agevolazione.

5.1.2 Obblighi generali previsti dal PR 2021-27 e dalla normativa europea e italiana applicabile

- a) Garantire il rispetto delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione;
- b) adottare misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi secondo quanto indicato al successivo par. 7 del bando;
- c) ai sensi del D.L. n. 13/2023 - convertito in Legge n. 41/2023 - e s.m.i., inserire su tutte le fatture o documentazione di spesa equivalente il CUP (codice unico di progetto) assegnato in fase di istruttoria della domanda;
- d) rispettare il criterio di contabilità separata per tutte le spese sostenute sulla presente domanda di aiuto, in analogia con quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2021/1060, nonché secondo quanto stabilito dalla "Guida unica alla rendicontazione dei costi - PR FESR Piemonte 2021/2027";

- e) procedere all'archiviazione della documentazione e al suo mantenimento ai sensi di quanto specificato al par. 6 del bando (Conservazione della documentazione);
- f) ottemperare agli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- g) nel rispetto del par. 4 del bando, consentire i controlli previsti, producendo tutta la documentazione richiesta in sede di controllo, e fornire i dati eventualmente richiesti per il monitoraggio;
- h) rispettare il vincolo di stabilità dell'operazione di cui all'Art. 65 del Reg. 2021/1060 – è fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsoleti o guasti, previa comunicazione a Finpiemonte;
- i) fornire i dati relativi al “titolare effettivo”²⁴

5.2 Revoca dell'agevolazione

1. L'agevolazione verrà revocata totalmente qualora:

- a) venga accertata l'assenza originaria o la perdita dei requisiti di ammissibilità previsti al par. 2.1 del bando; l'eventuale crescita dimensionale dell'impresa dopo la concessione dell'agevolazione non comporterà alcuna penalizzazione;
- b) venga accertata l'assenza originaria o la perdita dei requisiti di ammissibilità degli interventi previsti al par. 2.2.1 del bando;
- c) a seguito della verifica della rendicontazione finale venga accertato un importo di spese ammissibili inferiore al 40% della spesa ammissibile approvata;

24 DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, Art. 3(6) definizione di «titolare effettivo»: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività e che comprende almeno: a) in caso di società: i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari. Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3); ii) se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto; b) in caso di trust: i) il costituente; ii) il o i «trustee»; iii) il guardiano, se esiste; iv) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico; v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi; c) in caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust, la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla lettera b).

- d) non vengano rispettati gli obblighi previsti dal par. 5.1 del bando (ad eccezione di quanto previsto ai punti b), c) e f) del par. 5.1.2);
- e) non vengano rispettati gli obblighi previsti dal presente Avviso, dal provvedimento di concessione o dalla normativa di riferimento;
- f) vengano accertate dichiarazioni false rese dal beneficiario riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o il mantenimento dell'agevolazione;
- g) dalla rendicontazione presentata venga accertato che il progetto è stato realizzato in maniera incompleta o difforme rispetto a quanto dichiarato in domanda o rispetto a quanto alle variazioni autorizzate da Finpiemonte;
- h) laddove l'impresa abbia optato per l'invio della "Dichiarazione - atto di impegno per certificazione" di cui all'Allegato 9, in sede di verifica della rendicontazione intermedia venga accertato il mancato ottenimento di idonea certificazione atta ad ottemperare al rispetto del principio DNSH nonché il mancato invio della "Dichiarazione sul rispetto del DNSH" di cui all'Allegato 8 con indicazione delle modalità alternative con le quali l'impresa intende ottemperare a suddetto principio; non vengano dimostrati in sede di controllo in loco i requisiti dichiarati o gli obblighi assunti nella "Dichiarazione sul rispetto del DNSH" di cui all'Allegato 8, così come specificato al par. 2.4;
- i) il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto, si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto o sia assoggettato a una procedura concorsuale in cui non sia prevista la continuità aziendale;
- j) violazione delle disposizioni in materia di delocalizzazione di cui all'Art. 66 RDC 1060;
- k) il beneficiario ceda diritti o obblighi inerenti l'agevolazione regionale, salve le ipotesi espressamente consentite nel presente bando;
- l) entro 6 mesi dalla chiusura del controllo che accerti il mancato rispetto dell'obbligo previsto dal punto f) del par. 5.1.2 del presente bando, il beneficiario non si sia posto in regola con l'obbligo in questione.

2. L'agevolazione verrà revocata parzialmente qualora:

- c) venga accertata l'assenza dei requisiti dichiarati ai fini dell'ottenimento della valutazione sostanziale;
- d) non venga inserita sulle fatture o documentazione di spesa equivalente il CUP (codice unico di progetto); in tal caso la revoca sarà riferita all'aiuto spettante con riferimento ai documenti contabili presentati privi di CUP;
- e) a seguito di variazioni di progetto in itinere o dai controlli previsti dal bando venga accertato un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, ovvero si riscontrino non conformità nell'operazione realizzata e/o della documentazione di spesa presentata, tali da comportare una rideterminazione in riduzione dell'agevolazione spettante;
- f) non vengano rispettati gli obblighi di comunicazione di cui al par. 5.1.2 punto b) e laddove non siano poste in essere azioni correttive (ex art. 50, par. 3, Reg. (UE) n. 2021/1060). In tal caso potrà essere disposta una revoca di un importo pari al 3% dell'aiuto ricevuto.

5.2.1. Effetti della revoca

In caso di revoca totale o parziale dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione della quota di contributo eventualmente già percepito, maggiorato degli interessi.

Il tasso di interesse utilizzato è quello stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02²⁵ ed applicato secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Reg. (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione come modificato dal Reg. (CE) n. 271 del 30 gennaio 2008²⁶.

Nei casi di revoca derivante dalla violazione dei divieti di delocalizzazione dell'attività economica interessata di cui al par. 5.2, lett. I), l'importo da restituire sarà maggiorato di un interesse calcolato utilizzando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, aumentato di cinque punti percentuali.

In caso di mancata restituzione, Finpiemonte attiverà le procedure di recupero del credito.

I crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione godono del privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123/1998.

5.3. Sanzioni amministrative

In presenza delle violazioni o inadempienze elencate all'art. 12 della Legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), come modificato dall'art. 24 della Legge regionale 6 aprile 2016, n. 6, viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell'art. 12 suddetto.

Nel caso di delocalizzazione in Stati non appartenenti all'Unione Europea (ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo) dell'attività economica interessata dalla concessione dell'agevolazione (o di una sua parte) entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata (cfr. lettera I) del precedente par. 5.2), è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito (art. 5, comma 1, D.L. 12 luglio 2018, n. 87 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 9 agosto 2018, n. 96).

5.4 Rinuncia all'agevolazione

25 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 19/01/2008.

26 Art.11 Reg. (CE) 794/2004 come modificato dal Reg. (CE) 271/2008 (Metodo di applicazione degli interessi):

1. il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data in cui l'aiuto illegittimo è stato messo per la prima volta a disposizione del beneficiario;
2. il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto. Gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi;
3. il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se è trascorso più di un anno tra la data in cui l'aiuto illegittimo è stato per la prima volta messo a disposizione del beneficiario e la data di recupero dell'aiuto, il tasso d'interesse è ricalcolato a intervalli di un anno, sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo.

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare prima della concessione dell'agevolazione, dovrà inoltrare la comunicazione attraverso la piattaforma FINDOM utilizzata per l'invio della domanda di agevolazione. Qualora il beneficiario intenda rinunciare successivamente alla concessione dell'agevolazione, dovrà inoltrare la comunicazione attraverso la piattaforma informatica di rendicontazione.

Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo l'erogazione dell'agevolazione, verrà disposta la revoca con conseguente richiesta di restituzione dell'importo di agevolazione già erogato oltre agli interessi, secondo le procedure indicate al paragrafo 5.2 del presente bando.

6 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il beneficiario deve conservare tutta la documentazione amministrativa, contabile e giustificativa dell'operazione finanziata e delle spese sostenute per 10 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di ricevimento del pagamento finale.

La decorrenza del suddetto periodo è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione europea.

I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

La conservazione dei documenti deve avvenire nel rispetto delle regole nazionali per la certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati al documento originale²⁷, al fine di garantire che le versioni conservate siano affidabili ai fini dell'attività di audit (nel rispetto di tali requisiti, gli originali non sono necessari).

I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati e, comunque, nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Reg. generale sulla protezione dei dati).

Il beneficiario deve conservare la documentazione sopra indicata predisponendo un "fascicolo di progetto", consentendone l'accesso in caso di ispezione e fornendo estratti o copie di tali documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, con particolare riferimento al personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit, e degli organismi da questi incaricati.

7 VISIBILITA', TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Gli adempimenti in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione cui sono soggetti gli Stati membri, le autorità di gestione e i beneficiari nell'ambito dei fondi Strutturali e di investimento europeo (SIE) sono stabiliti dagli artt. 46-50 e dall'Allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/1060.

²⁷ D. Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" (nella parte applicabile anche ai soggetti privati), e relative linee guida ed atti di attuazione.

In particolare, durante l'attuazione delle attività progettuali il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

- 1) pubblicando sul proprio sito *web*, ove esista, e sui propri siti di *social media* ufficiali una breve descrizione del progetto, compresi le finalità, i risultati e il sostegno finanziario ricevuto;
- 2) apponendo sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'investimento, destinati al pubblico o ai partecipanti, una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile;
- 3) per investimenti fino a 500 mila euro: esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un *display* elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dal bando;
- 4) per investimenti superiori a 500 mila euro: esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX al Reg. (UE) n. 2021/1060 non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate.

Nei materiali di comunicazione di cui sopra l'emblema dell'Unione deve essere utilizzato conformemente alle indicazioni tecniche contenute nell'Allegato IX al Reg. (UE) n. 2021/1060²⁸.

Ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) n. 2021/1060, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente paragrafo - nonché l'assenza di eventuali azioni correttive comporterà una revoca parziale nella misura indicata al par. 5.2 del bando.

8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 14/2014, i responsabili dei procedimenti connessi al presente bando sono:

- il responsabile *pro tempore* dell'Area "Agevolazioni e Strumenti Finanziari" di Finpiemonte per il procedimento di concessione delle agevolazioni (contributo);
- il responsabile *pro tempore* dell'Area "Controlli" di Finpiemonte per il procedimento di controllo, di erogazione del contributo e procedimento di revoca.

9 INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del bando e sugli adempimenti ad esso connessi potranno essere richiesti a Finpiemonte, tramite il form di richiesta presente all'indirizzo web <https://www.finpiemonte.it/urp?bando=1630> , oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

I quesiti e le richieste di informazioni devono essere inoltrati con sufficiente anticipo, in modo da consentire agli uffici di predisporre la risposta. Ai quesiti inoltrati nell'imminenza della scadenza prevista per il caricamento della domanda telematica non può essere garantita risposta in tempo utile.

Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Assistenza CSI 011.0824407 oppure al Form Assistenza raggiungibile al link <https://moon.csi.it/moonfobl/consumer/manage-form/NEW/77/134>.

Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo della piattaforma informatica di rendicontazione è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Assistenza CSI tel. 011.0824407 oppure al Form Assistenza raggiungibile al link https://apaf-moon.csi.it/modulistica/?codice_modulo=PBAN.

Allegato 5

GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

1. VALUTAZIONE

La valutazione di merito del progetto si basa sulla metodologia e sui criteri di selezione delle operazioni nel rispetto di quanto contenuto nel documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato dal Comitato di Sorveglianza congiunto dei PR FESR 2021-27 della Regione Piemonte nella seduta del 07/12/2022, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 73 del Reg. (UE) 2021/1060, come da ultimo modificato con procedura scritta conclusa in data 25 marzo 2025.

La metodologia individua alcuni criteri di valutazione, cui viene assegnato un punteggio in base ad una specifica caratteristica del progetto, come indicato nella tabella di seguito riportata. Il punteggio massimo complessivo ottenibile per la fase di valutazione di merito è pari a 100/100 punti.

Ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione ogni domanda dovrà ottenere, nella fase di valutazione di merito, un punteggio complessivo pari ad almeno 60/100 punti.

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO		PUNTEGGIO ASSEGNATO
		MIN	MAX	
2.1 Capacità economico-finanziaria del beneficiario	2.1.1. Disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti;	0	5	
	2.1.2. Impegno e disponibilità a cofinanziare l'intervento;	0	5	
2.2 Idoneità tecnica del potenziale beneficiario	- competenze specialistiche adeguate al settore di intervento del progetto - esperienza pregressa in attività simili o rilevanti - strutture, mezzi, attrezzature, tecnologie adeguate - personale qualificato - affidabilità tecnico-amministrativa nella gestione di progetti complessi	0	10	
2.3. Qualità tecnico- scientifica del progetto	2.3.1 Qualità della Relazione tecnico-economica e degli elaborati progettuali allegati	0	30	
	2.3.2 Qualità del piano economico e congruità dei	0	20	

	costi (preventivi)			
2.4 Adozione di sistemi di monitoraggio e di valutazione dei risultati	2.4.1 Indicatori	0	6	
2.5 Replicabilità del progetto nello stesso o in altri settori o ambiti territoriali	2.5.1. Fattori che rendono replicabile il progetto nello stesso settore	0	3	
	2.5.2. Replicabilità in altri ambiti territoriali	0	1	
2.6 Qualità economico finanziaria del progetto	2.6.1 Cronoprogramma economico finanziario di realizzazione dell'intervento/investimento	0	5	
	2.6.2 Pertinenza dei costi rispetto all'intervento previsto e alle disposizioni del bando	0	5	
2.7 Efficienza delle tecnologie proposte rispetto all'obiettivo dell'Azione			10	
TOTALE		0	100	

2. DESCRIZIONE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI CRITERI

- Le informazioni necessarie per la valutazione di merito sono desunte dalla Relazione Tecnica Economica (RTE) di cui all'Allegato 6, dall'istanza e dai relativi allegati.

2.1 . Capacità economico- finanziaria del beneficiario

2.1.1. Disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti;

Ai fini della valutazione del criterio, si prenderà in considerazione quanto indicato nel modulo di domanda e relativi allegati, in particolare nella Relazione Tecnico Economica. Il punteggio massimo attribuibile è di **5 punti**.

Disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti.

➤ Costo del progetto presentato in istanza (CP): _____ €

➤ Fatturato medio dell'ultimo triennio o dell'ultimo fatturato registrato (F) come dichiarato nel modulo di domanda: _____ €

CP/F= _____ %

Criterio valutazione: verranno assegnati 5 punti se la percentuale risultante dalla formula è inferiore/uguale al 20%; 2 punti nel caso sia maggiore del 20% e minore o uguale 40%; 0 punti nel caso in cui sia maggiore del 40%.

2.1.2. Impegno e disponibilità a cofinanziare l'intervento;

Il punteggio massimo attribuibile è di **5 punti**.

I punteggi sono attribuiti con la seguente modalità:

- percentuale di cofinanziamento a carico del proponente calcolato sulla spesa ammissibile a finanziamento <20% : 0 punti;

- percentuale di cofinanziamento a carico del proponente calcolato sulla spesa ammissibile a finanziamento $\geq 20\%$ $\div < 30$: 1 punto
- percentuale di cofinanziamento a carico del proponente calcolato sulla spesa ammissibile a finanziamento $\geq 30\%$ $\div < 50$: 3 punti
- percentuale di cofinanziamento a carico del proponente calcolato sulla spesa ammissibile a finanziamento $\geq 50\%$: 5 punti

2.2. Idoneità tecnica del potenziale beneficiario

Ai fini della valutazione del criterio, si prenderà in considerazione quanto indicato nel modulo di domanda e relativi allegati, in particolare nella Relazione Tecnico Economica, valutando se il proponente risulta disporre della capacità operativa e tecnico-professionale necessaria per la realizzazione del progetto.

Il punteggio massimo attribuibile a questo parametro è di **10 punti** suddivisi nei seguenti criteri:

- il proponente garantisce competenze specialistiche adeguate al settore di intervento del progetto - punteggio fino ad un massimo di 2 punti;
- il proponente dispone di esperienza pregressa in attività simili o rilevanti (ad esempio documentata realizzazione di progetti in materia di economia circolare, gestione rifiuti, sostenibilità, innovazione, finanziati da UE, Stato o enti locali) - punteggio fino ad un massimo di 2 punti;
- il proponente possiede strutture, mezzi, attrezzature, tecnologie adeguate - punteggio fino ad un massimo di 2 punti;
- il proponente dispone di personale qualificato (interno o esterno) per l'esecuzione delle attività (ad esempio struttura organizzativa definita, presenza di project manager certificati, procedure di qualità, capacità di rispettare tempi/budget) - punteggio fino ad un massimo di 2 punti;
- il proponente dimostra affidabilità tecnico-amministrativa nella gestione di progetti complessi e nelle attività di rendicontazione (ad esempio assenza di contenziosi/blocchi con la Pubblica Amministrazione, precedenti positivi nella gestione di fondi pubblici) - punteggio fino ad un massimo di 2 punti.

2.3 Qualità tecnico-scientifica del progetto

Ai fini della valutazione del criterio, si prenderà in considerazione quanto indicato nella Relazione Tecnica Economica allegata al Modulo di domanda e alla qualità, completezza e livello di approfondimento nella stesura del documento, rispettando lo schema di Relazione riportato nell'Allegato 6; inoltre verranno valutati la congruità, dettaglio e descrizione dei costi forniti all'interno del piano di spesa in relazione agli interventi previsti dal progetto.

Il punteggio massimo attribuibile a questo criterio è di **50 punti** ripartito secondo i parametri qui di seguito riportati:

2.3.1 Qualità della Relazione tecnico-economica e degli elaborati progettuali allegati

Il punteggio massimo attribuito a questo parametro è di **30 punti** suddivisi nei seguenti criteri:

- Completezza della Relazione tecnico-economica, in relazione ad analisi del contesto e degli obiettivi, descrizione delle soluzioni tecnico/progettuali proposte, analisi di fattibilità (tempi, risorse, rischi) - punteggio fino ad un massimo di 8 punti;
- Qualità tecnica delle soluzioni progettuali, in relazione ad adeguatezza delle scelte tecniche individuate, innovazione, durabilità, sicurezza e sostenibilità - punteggio fino ad un massimo di 7 punti;

- Qualità degli elaborati progettuali allegati, in termini di chiarezza grafica e leggibilità, coerenza con la relazione tecnico-economica - punteggio fino ad un massimo di 5 punti;
- Incremento della capacità annua di riciclaggio e/o incremento della preparazione per il riutilizzo - punteggio fino ad un massimo di 10
Nel caso di riciclaggio il punteggio è così suddiviso:
<100 t/a 1 punto; ≥100 t/a ÷ 500 t/a 3 punti; ≥500 t/a ÷ 1000 t/a 5 punti; ≥1000 t/a 10 punti
Nel caso di preparazione per il riutilizzo il punteggio è così suddiviso:
<10 t/a 1 punto; ≥10 t/a ÷ 50 t/a 3 punti; ≥50 t/a ÷ 100 t/a 5 punti; ≥100 t/a 10 punti

2.3.2 Qualità del piano economico e congruità dei costi (preventivi)

Il punteggio massimo attribuibile a questo parametro è di **20 punti** suddivisi nei seguenti criteri:

- Coerenza dei costi, ovvero i costi stimati sono plausibili rispetto al tipo di attività/lavoro, alle condizioni locali (prezzi dei materiali, manodopera ecc.), dimensione, grado di complessità - punteggio fino ad un massimo di 6 punti;
- Completezza delle voci di costo, in relazione al dettaglio dei costi diretti, indiretti, spese accessorie, oneri di sicurezza, costi di gestione/manutenzione - punteggio fino ad un massimo di 7 punti;
- Trasparenza e documentazione, in termini di chiarezza nel dettaglio delle voci (calcolo costi unitari, quantità, i prezzi), presenza di preventivi o fonti di riferimento, giustificazioni delle stime - punteggio fino ad un massimo di 7 punti.

2.4 Adozione di sistemi di monitoraggio e di valutazione dei risultati

Ai fini della valutazione del criterio, si prenderà in considerazione quanto indicato nel modulo di domanda e nei relativi allegati in relazione all'adozione di un sistema di monitoraggio e valutazione strutturato, volto a misurare con precisione i risultati in termini di riduzione della produzione dei rifiuti e di incremento delle pratiche di economia circolare, in relazione agli obiettivi definiti.

Il punteggio massimo attribuibile è di **6 punti**, suddiviso nei seguenti criteri:

2.4.1 Indicatori

Il Punteggio massimo attribuibile è di **6 punti**.

Il progetto prevede di monitorare una serie di indicatori inerenti i seguenti aspetti (ove pertinenti), rilevati alla conclusione del progetto :

a) indicatori quantitativi:

- Rifiuti urbani trattati provenienti da RD quali ad esempio frazione organica, rifiuti ingombranti, tessili, plastiche;
- riciclaggio di rifiuti speciali, tra i quali ad esempio plastiche miste (plasmix), pile e batterie, car fluff, fanghi di depurazione, rifiuti da costruzione e demolizione, pneumatici, tessili anche con attenzione al recupero di materie prime critiche;
- preparazione per il riutilizzo di RAEE (inclusi pannelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori;
- trattamento preliminare dei RAEE (inclusi pannelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori finalizzato anche al riciclaggio delle materie prime critiche;
- riciclaggio di materie prime critiche presenti in rifiuti decadenti dal trattamento di RAEE (inclusi pannelli fotovoltaici)
- , batterie ed accumulatori (per es. "blackmass", componenti rimossi da RAEE, etc.).

c) indicatori ambientali

- Consumi di acqua ed energia per tonnellata di rifiuti trattati (dopo l'intervento);

- Variazione consumi di acqua ed energia per tonnellate di rifiuti trattati (variazione tra prima e dopo l'intervento)

d) indicatori economici/sociali

- Costo gestione per tonnellate di rifiuti trattati
- Variazione costo gestione per tonnellate di rifiuti trattati

Deve essere monitorato **almeno 1 indicatore** tra "Rifiuti urbani trattati da RD" o "Riciclaggio rifiuti speciali"

Nel caso di monitoraggio di 2 ÷ 3 indicatori: punti 1;

Nel caso di monitoraggio di 3 ÷ 5 : punti 3;

Nel caso di monitoraggio di > 5 indicatori: punti 6

La tabella riepiloga gli indicatori di monitoraggio e le relative unità di misura:

Tipologia	Descrizione	obiettivo	Unità di misura	Presenti nel monitoraggio
Quantitativi	Rifiuti urbani trattati provenienti da RD (valore incrementale)	aumento	t/anno o kg/anno	SI/NO/NP
	Riciclaggio rifiuti speciali	aumento	t/anno o kg/anno	SI/NO/NP
	Preparazione per il riutilizzo dei RAEE	aumento	t/anno o kg/anno	SI/NO/NP
	Trattamento preliminare dei RAEE (inclusi pannelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori	aumento	t/anno o kg/anno	SI/NO/NP
	Riciclaggio di RAEE (inclusi pannelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori, incluso il riciclaggio delle materie prime critiche presenti	aumento	t/anno o kg/anno	SI/NO/NP
	Riciclaggio di materie prime critiche presenti in rifiuti decadenti dal trattamento di RAEE (inclusi pannelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori (per es. "blackmass", componenti rimossi da RAEE, etc.).	aumento	t/anno o kg/anno	SI/NO/NP
Indicatori ambientali	Consumi di acqua e di energia per t di rifiuti trattati (dopo l'intervento)		acqua mc/t di rifiuti trattati energia Kw/t di rifiuti trattati	SI/NO/NP
	Variazione consumi per t di rifiuti trattati acqua, energia		acqua mc/t di rifiuti trattati energia Kw/t di rifiuti trattati	SI/NO/NP
Indicatori economici/sociali	Costo gestione per t di rifiuti trattati (dopo l'intervento)		euro/t	SI/NO/NP
	Variazione costo gestione per t di rifiuti trattati		euro/t	SI/NO/NP
	Nuovi posti di lavoro o competenze create nel settore di riferimento		Numero	SI/NO/NP

2.5 Replicabilità del progetto nello stesso o in altri settori o ambiti territoriali

La replicabilità di un progetto fa riferimento alla possibilità di applicare le stesse modalità, strumenti e approcci in altri contesti, sia territoriali sia settoriali.

Il punteggio massimo attribuibile è di **4 punti** suddiviso nei seguenti criteri:

2.5.1. Fattori che rendono replicabile il progetto nello stesso settore

- Metodologia chiara e standardizzabile: il progetto si basa su procedure, strumenti e modelli che possono essere facilmente trasferiti. Il punteggio attribuibile è di 2 punti in caso di presenza di una metodologia chiara e standardizzabile;
- Scalabilità: il progetto può essere adattato sia a contesti più grandi che più piccoli, con minime modifiche. Il punteggio attribuibile è di 1 punto in caso di scalabilità del progetto.

2.5.2. Replicabilità in altri settori

- Tecnologia adattabile: ciò che funziona in un settore può essere trasferito, con opportuni adattamenti, ad altri ambiti produttivi. Il punteggio attribuibile è di 1 punto in caso di tecnologia adattabile;

2-6. Qualità economico finanziaria del progetto

Ai fini della valutazione del criterio, si prenderà in considerazione quanto indicato nel modulo di domanda e nei relativi allegati in merito al miglior rapporto tra costi e benefici che si intende ottenere per effetto del progetto e la pertinenza dei costi rispetto alle disposizioni del bando.

Il punteggio massimo attribuibile è di **10 punti** suddiviso nei seguenti criteri:

2.6.1 cronoprogramma economico finanziario di realizzazione dell'intervento/investimento

Ai fini della valutazione del criterio si prenderà in considerazione il cronoprogramma allegato alla Relazione tecnico-economica. Punteggio massimo attribuibile è di **5 punti**.

I punteggi sono attribuiti con la seguente modalità:

- periodo per la conclusione del progetto¹ <6 mesi: 5 punti,
- periodo per la conclusione del progetto ≥ 6 mesi \div 18 mesi 2 punti,
- periodo per la conclusione del progetto >18 mesi 0 punti

2.6.2 pertinenza dei costi rispetto all'intervento previsto e alle disposizioni del bando

Ai fini della valutazione del criterio si prenderà in considerazione il rapporto tra la spesa ammissibile a finanziamento e la spesa prevista dal proponente nell'istanza di finanziamento.

Il punteggio massimo attribuibile è di **5 punti** qualora tutti i costi previsti dal progetto siano pertinenti all'intervento proposto e alle disposizioni del bando.

I punteggi sono attribuiti con la seguente modalità:

- rapporto tra la spesa ammissibile a finanziamento e la spesa prevista nell'istanza = 1: 5 punti (la spesa prevista è tutta ammissibile);
- rapporto tra la spesa ammissibile a finanziamento e la spesa prevista nell'istanza $\geq 0,60 \div < 1$: 2 punti;
- il rapporto tra la spesa ammissibile a finanziamento e la spesa prevista

¹“conclusione del progetto” – data entro la quale dovrà essere conclusa la realizzazione dell'intervento ed essere quietanzate tutte le spese

nell'istanza è $< 0,60$: il punteggio attribuito è di 0 punti.

2.7 Efficienza delle tecnologie proposte rispetto all'obiettivo dell'azione

L'efficienza delle tecnologie proposte rispetto agli obiettivi si misura tramite indicatori di performance che confrontano i risultati ottenuti (output) con le risorse impiegate (input). Gli indicatori quantitativi, in particolare, permettono di calcolare il rapporto tra risorse impiegate e risultato raggiunto per valutare l'efficienza.

Il punteggio massimo attribuibile è di **10 punti**.

I punteggi sono attribuiti in base alla riduzione del costo di trattamento a seguito dell'intervento espressa in percentuale secondo quanto qui di seguito riportato:

- $< 5\%$ - 0 punti;
- $\geq 5\% \div < 10\%$ - 2 punto;
- $\geq 10\% \div < 20\%$ - 6 punti;
- $\geq 20\%$ - 10 punti.

ALLEGATO 8

RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH (*DO NOT SIGNIFICANT HARM*)

Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(valida ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 -
"T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa")

II/La Sottoscritto/a

Cognome _____ Nome: _____
Nato/a a: _____ Provincia: _____ il _____
Residente in: _____ Provincia: _____
CAP _____ Indirizzo: _____ n. _____
Codice Fiscale: _____

In qualità di **Legale rappresentante dell'azienda**

Denominazione o ragione sociale: _____
Codice Fiscale dell'impresa: _____
Partita IVA: _____
Iscritta al Registro Imprese di: _____ Codice REA: _____

Sede legale

Comune _____ Prov. _____
CAP _____ Indirizzo _____ n. _____
Telefono _____ Indirizzo PEC _____
Indirizzo E-mail _____

DICHIARA:

che l'impresa proponente è in possesso di una certificazione del sistema di gestione ambientale, e nello specifico della seguente certificazione¹: _____;

¹ A titolo esemplificativo: EMAS, ISO 14001, ISO 14064, OEF o altra certificazione ad adesione volontaria che faccia riferimento a standard riconosciuti a livello internazionale o comunitario.

oppure

- che l'impresa proponente non è in possesso di una certificazione del sistema di gestione ambientale, ma che il piano di spese proposto prevede esclusivamente spese indicate ai punti a) b) c) d) ed e)² del par. 2.4 del bando "Rispetto del principio del DNSH";

oppure

- che l'impresa proponente non è in possesso di una certificazione del sistema di gestione ambientale e che il piano di spese proposto prevede l'acquisto di "macchinari e attrezzature o componenti funzionali alla realizzazione del progetto, ivi incluso l'acquisto di *hardware*, nuovi di fabbrica o ricondizionati" che assolvono al rispetto del principio DNSH secondo la modalità di seguito individuata: (*scegliere una o più opzioni*)
- sono alimentati per almeno l'80% da fonti rinnovabili;

oppure

- sono accompagnati da certificazioni energetiche o di sostenibilità ambientale, e nello specifico:

per i beni nuovi di fabbrica:

- il bene acquistato è accompagnato da certificazioni energetiche e di sostenibilità ambientale³;

oppure

- il produttore o il fornitore del bene è in possesso, all'atto di acquisto, di una certificazione di sistema di gestione ambientale⁴;

per i beni ricondizionati:

- il fornitore del bene ricondizionato è in possesso, all'atto di acquisto, di una certificazione di sistema di gestione ambientale⁵;

oppure

- il bene ricondizionato ha una certificazione derivante da processo di ricondizionamento⁶

²Si tratta delle seguenti spese: a) spese per acquisto di veicoli puliti; b) spese per l'installazione e posa in opera degli impianti, dei macchinari, o delle attrezzature oggetto di agevolazione; c) spese per diritti di proprietà intellettuale; d) spese aree ed edifici; e) spese consulenza.

³A titolo esemplificativo: Certificazione ISO 14024 di tipo I o 14025 di tipo III o l'Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) o una ecolabel (EPA ENERGY STAR o Blauer Engel, TCO Certified o altra certificazione ad adesione volontaria che si rifanno a standard riconosciuti a livello internazionale o comunitario).

⁴A titolo esemplificativo: EMAS, ISO 14001, ISO 14064, OEF o altra certificazione ad adesione volontaria che si rifanno a standard riconosciuti a livello internazionale o comunitario.

⁵Vedi nota 3.

e (ove ricorre) che l'impresa proponente, il fornitore o il produttore dei beni di cui sopra, sono iscritti al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.

Inoltre

In assenza del possesso di una certificazione del sistema di gestione ambientale, dichiara:

- che il progetto non prevede spese per arredi;

oppure

- che il progetto prevede spese per arredi nuovi, funzionali alla realizzazione del progetto, conformi ai criteri ambientali minimi pertinenti previsti per gli arredi per interni di cui al D.M. 23 Giugno 2022 n. 254, pubblicato in GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

- che il progetto non prevede spese relative alle opere murarie funzionali alla realizzazione del progetto

oppure

- che il progetto prevede spese relative alle opere murarie funzionali alla realizzazione del progetto, conformi ai "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022;

Attenzione: Il presente modulo deve essere compilato digitalmente e firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa in modalità **CADES** ed avere estensione **.p7m**.

Non sono accettati moduli stampati, successivamente scansionati e allegati.

⁶A titolo esemplificativo: BS 8887-220:2010 - "Design for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE). The process of remanufacture. Specification (applicable to remanufacture processes)"; BS 8887-240:2011 - "Design for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE). Reconditioning (applicable to refurbished/reconditioned equipment)"; EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita).

DICHIARAZIONE - ATTO DI IMPEGNO PER CERTIFICAZIONE**Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**

(valida ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 -

"T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")

Il/La Sottoscritto/a

Cognome _____ Nome: _____
Nato/a a: _____ Provincia: _____ il _____
Residente in: _____ Provincia: _____
CAP _____ Indirizzo: _____ n. _____
Codice Fiscale: _____

In qualità di **Legale rappresentante dell'azienda**

Denominazione o ragione sociale: _____
Codice Fiscale dell'impresa: _____
Partita IVA: _____
Iscritta al Registro Imprese di: _____ Codice REA: _____

Sede legale

Comune _____ Prov. _____
CAP _____ Indirizzo _____ n. _____
Telefono _____ Indirizzo PEC _____
Indirizzo E-mail _____

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ("T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), nella mia consapevolezza delle sanzioni penali - qui richiamate - previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi ivi indicate di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei contenuti e delle modalità di accesso all'agevolazione del bando "RI.TECH. *Applicazione e diffusione di tecnologie di riciclaggio*";
- di essere consapevole che il sopra citato bando è conforme a quanto previsto nell'art. 9, comma 4, del Reg. (UE) n. 2021/1060 in relazione al principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" (DNSH) nonché agli obiettivi ambientali individuati dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 852/2020;
- di essere consapevole che il rispetto del principio del DNSH, come definito dall'art. 17 del Reg. (UE) n. 852/2020 e dal par. 2.4 del bando, risulta requisito obbligatorio ai fini di una positiva valutazione del rispettivo criterio previsto nell'ambito delle verifiche di ammissibilità sostanziale;
- di aver preso atto delle modalità previste dal sopracitato par. 2.4 al fine di ottemperare al rispetto del principio DNSH.

SI IMPEGNA PERTANTO

coerentemente a quanto previsto al par. 2.4 del bando, ad ottenere entro il termine di presentazione della prima dichiarazione di spesa una delle certificazioni del sistema di gestione ambientale tra quelle ammesse da bando (a titolo esemplificativo: EMAS, ISO 14001, ISO 14064, OEF).

DICHIARA INFINE

di essere consapevole che l'agevolazione sarà oggetto di revoca totale qualora:

a) l'azienda non dovesse ottenere idonea certificazione entro la data di presentazione della rendicontazione intermedia

oppure

b) in assenza della stessa, non fornisse in tale sede l'Allegato 8 opportunamente compilato con l'indicazione della modalità alternativa con cui si intende ottemperare al rispetto del principio DNSH.

Attenzione: *Il presente modulo deve essere compilato digitalmente e firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa in modalità **CAAdES** ed avere estensione.p7m.*

Non sono accettati moduli stampati, successivamente scansionati e allegati.